

III^ C O R T E D I A S S I S E

R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	LOREDANA	DI MEO	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRIPT.

UDIENZA DEL 07.11.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

RINVIO AL 08.11.2000

PRESIDENTE: Allora, chiamato il Processo. **VOCI:**
(in sottofondo). **PRESIDENTE:** allora, magari
faccio l'appello io, allora Bartolucci presente;
Ferri? **IMP. FERRI FRANCO:** presente. **PRESIDENTE:**
presente. Melillo? **IMP. MELILLO CORRADO:**
presente. **PRESIDENTE:** presente. Tascio? **IMP.**
TASCIO ZENO: presente. **PRESIDENTE:** presente.
Pugliese quindi contumace; Alloro presente;
Masci? **IMP. MASCI CLAUDIO:** presente. **PRESIDENTE:**
presente. Notarnicola? **ASSISTENTE GIUDIZIARIO:**
contumace. **PRESIDENTE:** contumace. Bomprezzi? **IMP.**
BOMPREZZI BRUNO: presente. **PRESIDENTE:** presente.
Come Difensori per Bartolucci? **AVV. DIF. CRUPI:**
(voce lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** sì. Poi
Ferri? Avvocato... **AVV. DIF. FILIANI:** Giampaolo
Filiani anche in sostituzione dell'Avvocato...
PRESIDENTE: Melillo? **AVV. DIF. NANNI:** Angelo
Nanni anche in sostituzione dell'Avvocato
Marcello Gallo. **PRESIDENTE:** poi per Tascio? **AVV.**
DIF. BARTOLO: Avvocato Pasquale Bartolo.
PRESIDENTE: Pugliese? Pugliese non c'è, né Canovi
e né Misiani, beh, intanto possiamo mettere
Avvocato Miele in sostituzione dell'Avvocato
Misiani. Quindi poi per Alloro, Alloro... **AVV.**
DIF. MIELE: Avvocato Renato Miele anche in

sostituzione di Angelo Miele. **PRESIDENTE:** Masci?
VOCE: verranno più tardi Presidente. **PRESIDENTE:**
allora Avvocato Miele in sostituzione
dell'Avvocato Izzo. Per Notarnicola? **AVV. DIF.**
COLAIACOMO: Graziella Colaiacomo. **PRESIDENTE:**
Bomprezzi? **AVV. DIF. DELL'ANNO:** Pierpaolo
Dell'Anno in sostituzione di Carlo Taormina.
PRESIDENTE: sì. Per le Parti Civili? **AVV. P.C.**
FASSARI: Presidente per l'"Itavia" l'Avvocato
Fassari e anche sono in sostituzione per
l'Avvocato Davanzali, ci ho una procura
rilasciatiami dall'Avvocato stamattina. **AVV. P.C.**
PASSALACQUA: Avvocato Passalacqua in sostituzione
dell'Avvocato Messina per i propri assistiti.
AVV. P.C. PARIS: Avvocato Gianfranco Paris. **AVV.**
P.C. NUNZIATA: Avvocato Nunziata per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. **AVV. P.C.**
PICCIONI: Piccioni anche in sostituzione di
Fornaciari. **AVV. P.C. OSNATO:** Avvocato Osnato per
la costituita Parte Civile Osnato Rossana. **AVV.**
P.C. GIANNUZZI: Avvocato Giannuzzi per la Parte
Civile Ministero della Difesa. **PRESIDENTE:** va
bene. Con i Pubblici Ministeri ci siamo. Sì,
prego, allora chi... **AVV. DIF. CRUPI:** Presidente,
prenderei la parola io... **PRESIDENTE:** sì. **AVV.**

DIF. CRUPI: ...Avvocato Crupi per il Generale Bartolucci. Signor Presidente e Signori della Corte io Vi impegnerò soltanto per pochi minuti, poiché insieme agli altri colleghi della Difesa abbiamo cercato di trasfondere in due note difensive separate che riguardano i due argomenti che tratteremo oggi in difesa del Generale Bartolucci e quindi ci limiteremo a diciamo... prospettare soltanto i principi fondamentali ai quali ci siamo ispirati nella redazione di queste note. Prendo la parola io per primo perché ritengo che la questione che vado a prospettare sia una questione con un duplice contenuto, sotto un certo profilo il contenuto è un contenuto di natura specifica, riguarda il contrasto di una fondamentale norma che Voi applicate, che è stata applicata e che Voi applicate in questo Procedimento, contrasto con una norma costituzionale, sotto un altro non... più trascurabile profilo invece l'argomento è un argomento di natura generale che introduce un po', da un po' la stura a quelle che saranno tutte le questioni di nullità che saranno prospettate dagli altri Difensori e in maniera specifica anche da noi, sulla seconda questione

prenderà poi la parola il mio collega Avvocato Biaggianti. La questione che io vado a prospettareVi in termini molto succinti riguarda l'introduzione nella nostra legislazione, con una norma di revisione della costituzione che è quella dell'art. 111, che il Parlamento come è noto a tutti gli operatori del diritto, probabilmente sarà noto anche ai Giudici Popolari, perché l'argomento non è di poco conto, ha introdotto un concetto estremamente rilevante e che ha modificato proprio la prospettiva del rito nel procedimento che si svolge nel nostro Paese. Quindi come è noto il 10 novembre del '99 è stata introdotta con norma di revisione della Costituzione una serie di commi all'art. 111 che si sintetizza con questa strana... con questa strana proposizione, la norma sul giusto processo, verrebbe da pensare che il Processo sinora sia stato ingiusto e in qualche maniera forse lo è stato, ma non perché vi fosse la volontà di celebrare dei processi ingiusti, ma perché le situazioni sociali cambiano, le norme vengono anche affinate sotto il profilo tecnico e quindi tutto viene visto con un'ottica che è maggiormente garantista e che si attaglia

probabilmente meglio anche alle condizioni della nostra società. Qual è il... diciamo quali sono i punti fondamentali che sono stati introdotti con questa norma di fondamentale, di primaria importanza, ovviamente lo leggo più per i Giudici Popolari che non per i Giudici togati che di questa materia ovviamente sono migliori conoscitori. Recita l'art. 111 così come modificato: "la Giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le Parti. In condizioni di parità davanti a Giudice terzo e imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata", già dalla lettura di queste due frasi chiunque abbia avuto un contatto con la Giustizia in questi anni si rende conto che effettivamente questa norma non è una norma così campata in aria, sono introdotti dei concetti che finora erano un po' pretermessi dalla legislazione. "Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare

la sua difesa. Abbia la facoltà davanti al Giudice di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'Accusa. E l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, sia assistito da un Interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo Difensore". Vi risparmi la lettura degli ulteriori commi, ma che cosa appare immediatamente, proprio ictu oculi evidente, che c'è un fondamentale cambiamento di rotta, il processo non è più un processo che l'imputato e la sua Difesa devono subire, il processo diventa un processo nel quale gli imputati e la sua Difesa hanno un ruolo estremamente attivo, partecipano alla formazione della prova e si trovano ad essere giudicati da un Giudice che è

assolutamente terzo rispetto alla formazione della prova. Ora quali sono diciamo i limiti temporali, cronologici di applicazione di questa legge? Il discorso mi sembra effettivamente molto semplice, non Vi leggo tutte le norme che Voi conoscete benissimo, però in base al... alla Legge del 25 febbraio 2000 numero 35, l'art. 1 stabilisce fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale del 23 novembre ed in applicazione dell'art. 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'art. 111 della Costituzione si applica nei procedimenti in corso, salvo le regole contenute nei commi successivi. Ed il sesto comma, quello fondamentale ai nostri fini dispone che questa regola si applica anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. In estrema sintesi l'applicazione di questo fondamentale principio contenuto nell'art. 111 non va ad inficiare o almeno a me non sembra che questo si verifichi, non va ad inficiare quella che è stata la raccolta della prova e... che è stata esperita

dal Pubblico Ministero e dal Giudice Istruttore, ma impone che Voi oggi dobbiate celebrare questo rito ispirandovi alle norme sul giusto processo. Ora come questo sia possibile francamente non è facile immaginare, io e forse molti altri colleghi, anzi credo tutti, sono convinti che Voi cercherete di attuare questa norma nella maniera massima possibile, noi siamo sicuri che Voi volete giudicare secondo giustizia e secondo delle norme che siano ispirate al giusto processo, con questa così sintesi che racchiude un po' tutte queste indicazioni processuali. Ma quello che a noi lascia estremamente dubbiosi è se Voi siate messi dalla legge nella condizione di farlo tutto ciò e questo perché? Ora esaminiamo un attimo brevemente quali sono le differenze e questo ovviamente è un discorso che si rivolge più ai Giudici Popolari che non a Voi togati, quali sono le due fondamentali differenze che caratterizzano il nuovo processo e quello che stiamo celebrando, cioè il vecchio processo pur se ispirato alla nuova norma, processo inquisitorio, processo accusatorio, due fondamentali differenze e non solo di natura filosofica, raccolta della prova che avviene nel

nostro Processo in una prima fase da parte del Pubblico Ministero in un regime di assoluta segretezza, in una seconda fase durante l'Istruttoria formale, per i casi più... per i reati di maggior rilievo, comunque per le indagini e... di maggiore difficoltà, davanti al Giudice Istruttore, così come si è verificato nel nostro caso, in regime ancora di non assoluta ma notevole segretezza, quali sono gli atti ai quali la Difesa può partecipare? Sono pochissimi, ha partecipato ad alcune Perizie e per la verità partecipa anche oggi attraverso l'istituto dell'Incidente probatorio, partecipa... all'interrogatorio de... ha partecipato, partecipava all'interrogatorio dell'imputato, ma la raccolta della prova nella sua generalità, avveniva da parte del Pubblico Ministero, da parte del Giudice Istruttore, senza alcuna partecipazione dell'imputato e della sua Difesa. Giudice assolutamente non terzo rispetto alla raccolta della prova, formazione di un fascicolo processuale importante che è tendenzialmente un fascicolo in cui l'acquisizione probatoria è completa e che viene posto al vaglio della Corte o del Tribunale come se fosse una sorta di esame

ulteriore sulla validità di quello che è stato fatto nella fase precedente, una sorta quasi di appello rispetto ai principi che regolano oggi il nostro procedimento penale secondo il codice vigente. Quindi una situazione nella quale il Giudice si trova a dover valutare una prova da lui non raccolta e che è solo sottoposta a un ulteriore vaglio critico. In un caso poi come quello che ci riguarda, cioè in un processo di queste dimensioni, di questa importanza, di questa portata, il Giudice del dibattimento si trova ad esaminare un fascicolo, che non è un fascicolo nel quale il Giudice Istruttore ha raccolto una prova sufficiente a far ragionevolmente intendere che oggi si debba procedere ad un ulteriore approfondimento istruttorio, ha raccolto una prova che è discutibile sotto il profilo della validità, ma sotto un profilo formale probabilmente completa, ha svolto le Perizie, ha interrogato numerissimi testimoni e Vi consegna un'Ordinanza di rinvio a giudizio, una volta era una Sentenza e forse in questo caso sarebbe stato meglio chiamarla Sentenza, Vi consegna un'Ordinanza di rinvio a giudizio che nella sua formulazione è una vera e

propria Sentenza di condanna, manca la quantificazione della pena. Ma nella realtà chiunque abbia la pazienza di leggere queste cinquemila pagine, alla fine non si rende conto del fatto che forse è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, si rende conto del fatto che c'è già un Giudice che ha raccolto la prova, che l'ha valutata, che l'ha esaminata, che ha raggiunto un sufficiente convincimento di colpevolezza ed oggi la sottopone a un ulteriore vaglio della Corte. Completamento diverso è il regime del nuovo processo penale, nel quale la forma... la prova viene raccolta davanti al Giudice del dibattimento nell'assoluto contraddittorio, nel completo contraddittorio tra le Parti alla presenza dell'imputato e dei suoi Difensori e con... senza alcuna compressione dei diritti della difesa. Ora a che cosa porta tutto ciò? Non certo a far... a fermare da parte di questa Difesa che tutto quel che è stato fatto è per questa ragione nullo, noi riteniamo che vi siano numerose ragioni di nullità, ma queste ragioni saranno esposte da altri colleghi. Quello che noi riteniamo è che vi è però un momento nel quale si concentra tutta l'attività istruttoria

del vecchio rito che a nostro avviso contrasta in maniera assolutamente decisiva con il nuovo dettato costituzionale, ed è il momento in cui il fascicolo formato nella sua unitarietà, perché qui non c'è più il fascicolo del Pubblico Ministero e il fascicolo del Giudice, qui c'è il fascicolo unico del Procedimento, in questo momento il fascicolo nella sua unitarietà viene trasmesso dopo che il Giudice ai sensi dell'art. 294 ha raccolto la prova nella sua completezza viene trasmesso ai sensi dell'art. 386 al Giudice del dibattimento, il quale riceve degli atti sulla base dei quali è, secondo noi, estremamente difficile, forse impossibile che si formi un convincimento senza avere una influenza, senza formarsi anche involontariamente, perché noi siamo assolutamente convinti e questo non lo dico per piaggeria, credo che tutti i colleghi condividano la mia opinione, nonostante Voi siate nella più assoluta buona fede e cerchiate di applicare nella maniera più coscienziosa possibile la norma in maniera assolutamente sgombra da pregiudizi, io sono convinto che la lettura di questi milioni di pagine, perché non si tratta di una piccola Istruttoria

superficiale, ma di una Istruttoria approfondita con milioni di pagine e con una Ordinanza di rinvio a giudizio di cinquemila pagine che introduce degli argomenti estremamente rilevanti, io sono convinto che Voi non possiate giudicare in maniera assolutamente scevra da pregiudizi. Allora come si... diciamo sintetizza poi sotto il profilo tecnico, giuridico tutto ciò, con un contrasto assolutamente evidente delle norme, intanto a mio avviso sotto un profilo generale è tutto l'impianto processuale del vecchio codice che contrasta a questo punto con la Costituzione, però sicuramente il momento conclusivo, cioè quello della trasmissione degli atti del 386 nel momento in cui Voi prendete cognizione di questi atti, è certamente in contrasto con l'art. 111 della Costituzione. Questa è la mia fortissima e sincera opinione, contrasto che avviene anche con altre due norme del dettato costituzionale, con l'art. 3 della Costituzione, la quale impone che tutti i cittadini siano uguali dinanzi alla legge. Allora come si può pensare, come si può sostenere che il Generale Bartolucci che è giudicato sulla base di un'Istruttoria formata nei corsi di una decina di anni e più, con una

prova formatasi senza la partecipazione completa della Difesa, senza che si sia svolto un vero e proprio contraddittorio, sia uguale dinanzi alla legge, rispetto a un altro imputato che ha... diviene oggi giudicato da un Giudice assolutamente terzo, che assiste in maniera assolutamente scevra da pregiudizi, ha la formazione della prova che avviene al dibattimento nel... più assoluto e completo contraddittorio; non solo, ma con l'art. 24 della Costituzione stessa che sancisce il diritto alla difesa più completo. Allora come si può sostenere che Voi oggi possiate decidere sulla base di un ulteriore riscontro su carte processuali già completamente formate senza che la Difesa abbia potuto interferire in alcun modo, abbia potuto partecipare alla completa formazione di questo fascicolo processuale, questo è il principio. A mio avviso questa questione è assolutamente insuperabile e tra l'altro introduce il discorso ulteriore sulle nullità, perché come Voi vedrete dalla discussione degli altri colleghi e certamente da quello che Vi esporrà il mio collega di difesa del Generale Bartolucci, l'Avvocato Biaggianti, le norme precedenti danno

adito a tutta una serie di problematiche che non sono assolutamente compatibili con il nuovo processo, sicché anche le nullità che saranno prospettate, in qualche maniera devono essere viste alla luce di questo fondamentale principio e cioè che oggi nell'anno 2000, con un Processo nuovo e che è stato ispirato a principi completamente diversi, con un impianto processuale che è stato tra l'altro negli anni sufficiente modificato per dare alla Difesa e all'imputato sufficienti garanzie che il Processo sia giusto, come si può pensare che il vecchio processo improntato ad un principio assolutamente obsoleto e che è assolutamente in contrasto con questo concetto fondamentale di giustizia nella celebrazione del Processo, come si può pensare che questo Procedimento possa essere oggi celebrato senza che venga violato questo principio e senza che le molteplici nullità che Voi vedrete sono state commesse nella celebrazione del rito finora, incidano sulla validità di quello che Voi andrete a fare. Ora queste brevi considerazioni sono state trasfuse in una nota d'udienza che vi depositeremo e quindi io Vi faccio grazia di ulteriori

considerazioni sperando di essere stato chiaro, grazie! **PRESIDENTE:** sì, l'unica cosa se vuol dettare a verbale esattamente i termini... **AVV.**
DIF. CRUPI: certo. **PRESIDENTE:** ...della proposizione dell'eccezione di costituzionalità.
AVV. DIF. CRUPI: eccezione di costituzionalità, certo. Per violazione degli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, in relazione alla violazione degli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione e illegittimità costituzionale dell'art. 386 del codice di procedura penale del 1930, anche in relazione all'art. 242 delle disposizione di coordinamento del codice attuale. Nella parte in cui consente la trasmissione degli atti al... degli atti dell'intero fascicolo processuale al Giudice del dibattimento. **PRESIDENTE:** prego! **AVV.**
DIF. BIAGGIANTI: sempre per la difesa del Generale Bartolucci, l'Avvocato Biaggianti. A seguito della caduta del DC9 "Itavia" in volo da Bologna a Palermo la sera del 27 giugno del 1980 fu avviata l'indagine finalizzata ad accertare le cause di questa tragedia, al conseguente procedimento penale fu applicato il vecchio rito del processo penale sia al 24 ottobre del 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale. Dal 1989 in base alle disposizioni transitorie, quelle degli artt. 241, 242 e in particolare quella del terzo comma dell'art. 242 che dispone che il procedimento prosegue con il vecchio rito in considerazione del fatto che l'istruzione formale ancora in corso, alla data del 31 dicembre '90 ovvero quando si tratta di reati indicati dall'art. 407 comma due, lettera A del codice, alla data del 31 dicembre '91, il Giudice Istruttore entro quella data, entro quindi cinque giorni, deposita il fascicolo in Cancelleria, ne dà avviso al Pubblico Ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato ed entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal vecchio art. 372 il Giudice Istruttore pronuncia la Sentenza di proscioglimento all'Ordinanza di rinvio a giudizio. Usufruento di una lunga serie di leggi speciali, emanate ad hoc dal Parlamento, tale termine, quindi quello del 31 dicembre '91, soltanto per i reati indicati dall'art. 407 comma due lettera A, viene più volte prorogato sin dal 1989, dalla Legge 2 luglio '96, la numero 343, il termine viene prorogato al 30 giugno del '97 ed infine l'ultima proroga è quella che viene

applicata dalla Legge 27 giugno del '97, la numero 183, che fissa il termine del 31 dicembre '97 per la conclusione dell'istruzione formale. Però a differenza delle precedenti leggi speciali, questa ultima disposizione normativa non estende tale beneficio temporale a tutti i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera A, tale ultima legge speciale, la numero 183 del 27 giugno '97, dispone infatti il termine previsto dal terzo comma dell'art. 242 delle norme di attuazione approvate con decreto legislativo 28 luglio '89 numero 271, prorogato da ultimo per effetto della Legge 2 luglio '96 numero 343, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre '97, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli art. 285, 286, 422 e 428 del codice penale. E allora giungo ad una prima osservazione, se l'istruzione formale per il reato di strage poteva legittimamente proseguire sino al 31/12/'97, perché lo dice la legge stessa, sulla base di una specifica limitazione legislativa, lo stesso non può dirsi per il reato di cui all'art. 289 di cui risponde il Generale Bartolucci e tutti gli altri imputati. **PRESIDENTE:** scusi Avvocato, abbia

pazienza, chi è il signore qui? E no, proprio il telefono in Aula proprio mi sembra una cosa veramente... **VOCE:** era l'Avvocato Presidente, chiedo scusa. **PRESIDENTE:** e sì, lo so, esca allora e senta fuori. Prego! **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** stavo dicendo che sulla base di una specifica limitazione legislativa di questa ultima norma, lo stesso non può affermarsi per l'art. 289 di cui risponde il Generale Bartolucci e tutti gli altri imputati. Infatti per tali reati, che sono diversi dal 422, dal 285, dal 286 e dal 428, l'istruzione formale doveva terminare il 30 giugno del '97, perché a tale data doveva esaurirsi l'istruzione formale per tutti i reati indicati nell'art. 407 comma 2, lettera A del codice di procedura, fra cui appunto il reato di attentato agli organi costituzionali, perché al numero 4 dell'art. 407 del codice di procedura penale, sono ricompresi i delitti commessi per finalità, deviazione dell'ordine costituzionale, per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni la pena prevista per il reato di cui al 289 è una pena non inferiore a dieci anni, e quindi il delitto di attentato contro gli organi

costituzionali rientra nella lettera di cui all'art. 407. Quindi soltanto per il delitto di strage la legislazione speciale prevedeva la possibilità di questa... di beneficiare di questa ulteriore espansione temporale al 31 dicembre '97, il Legislatore in maniera specifica ha indicato con l'aggettivo limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dall'art. 285, 286, 422 e 428, ha inteso limitare tale facoltà ad un certo tipo di reati e non ha inteso includere il reato di attentato contro gli Organi Costituzionali in questa disposizione, ed io credo che un dato sia innegabile, il Generale Bartolucci, il Generale Ferri, il Generale Tascio, il Generale Melillo non sono mai stati imputati del reato di strage, sono stati sempre e soltanto imputati del reato di attentato contro gli Organi Costituzionali ed è lo stesso Giudice Istruttore nella sua Ordinanza di rinvio a giudizio, a riconoscere che questi imputati soltanto dalla fine del '91, inizio del '92 sono stati imputati per tale reato, lo dice espressamente a pagina 4974 dell'Ordinanza di rinvio a giudizio. Ed allora per tale reato che è comunque diverso e distinto

da quello di strage, diversa la condotta, diversi gli imputati, diverso l'interesse tutelato, un reato quindi del tutto formalmente autonomo, come precisa lo stesso Giudice Istruttore nella sua Ordinanza, l'istruzione formale doveva concludersi entro il 30 giugno del '97, mentre al contrario attraverso un'interpretazione estensiva della legge speciale, attraverso una forzatura di questa norma, si è ingiustamente usufruito dei termini previsti dalla Legge 27 giugno '97, la numero 183 che scadevano al 31 dicembre '97 ed infatti l'Ordinanza di rinvio a giudizio reca la data del 31 agosto '97, mentre per il reato di attentato contro gli Organi Costituzionali sarebbe dovuta essere messa entro e non oltre il 30 giugno del '97. Quindi se da un lato per il delitto di strage, era legittimo avvalersi di tale termine il 31 dicembre '97, per poi osservare gli adempimenti indicati nel terzo comma dell'art. 242, del tutto illegittimo appare aver usufruito di tale termini anche per un reato quale quello di attentato contro gli Organi Costituzionali, la cui istruzione formale in base alla Legge 2 luglio del '96, la numero 343 doveva concludersi il 30 giugno, perché a quella data il

Giudice Istruttore avrebbe dovuto entro 5 giorni depositare il fascicolo in Cancelleria, avvisare il P.M. dell'avvenuto deposito degli atti e successivamente entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine dell'art. 372 abrogato pronunciare l'Ordinanza di rinvio a giudizio per il conto degli imputati, per il reato di attentato contro gli Organi Costituzionali. E' inutile dirvi che tali termini non sono stati rispettati dal Giudice Istruttore che si è invece riferito esclusivamente alla data di scadenza dell'istruzione formale che la legge prevedeva al 31 dicembre '97, soltanto e limitatamente al reato per il delitto di strage. Né d'altra parte è sostenibile che si potesse applicare la norma di cui al 241, perché la norma transitoria di qui al 241, si poteva applicare soltanto per i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo codice era già stata emessa l'Ordinanza di rinvio a giudizio e così non è. Quindi non si poteva applicare il 241, né si poteva applicare il 242, si sarebbe dovuto costituire... si sarebbero dovuti costituire tutto gli atti al Pubblico Ministero, per adottare le norme introdotte dal nuovo codice e

considerato che il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 242, secondo l'art. 244 delle norme di attuazione e quindi comporta l'applicazione automatica a... di tutte le norme del nuovo codice, quindi anche di quelle relative alla nullità degli atti, cosa che viene sostenuta dall'unanime dottrina, da questo... diciamo dall'adozione di questa norma discende l'invalidità di tutti quegli atti compiuti nel corso di un procedimento che continua ad operare secondo norme che non sono più in vigore, l'erronea applicazione del rito si è concretizzata nel caso specifico, in una violazione del diritto di Difesa, e nell'invalidità tutti gli atti che sono stati compiuti secondo disposizioni che non erano più in vigore, a tale assunto difensivo si potrebbe però obiettare che i due procedimenti quello per il reato di strage e quello per il reato di attentato contro gli Organi Costituzionali erano procedimenti connessi e che quindi ai sensi dell'art. 242, lettera C, il procedimento doveva continuare con le norme anteriormente vigenti, la lettera C, dell'art. 242, stabilisce che i processi in fase di istruzioni proseguano con le

norme anteriori, nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato, per i quali condizioni indicate nelle lettere A e B, ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti. Occorre rilevare però che la disciplina della lettera C, dell'art. 242, è stata oggetto di ripetuti chiarimenti da parte della Giurisprudenza che ha sottolineato che seppure è vero che per l'ipotesi di connessione dei procedimenti non occorre una riunione formale di più fascicoli separati, disposta con apposito provvedimento essendo sufficiente l'esistenza anche in un solo originario fascicolo di più procedimenti nei confronti di più persone indiziate o imputate dei reati autonomi o commessi in concorso fra loro, è anche vero che intanto possono sussistere più procedimenti riuniti per connessione ai sensi dell'art. 45 abrogato, in quanto preesiste alla data del 24 ottobre '89, almeno un indiziato per i fatti reato oggetto dei procedimenti addivenire, in tal senso la Cassazione Prima Sezione 31 ottobre '90

Di Salvo, ai fini dell'operatività inoltre di questa norma del 242 lettera C, la Cassazione sempre stabilisce che la riunione dei procedimenti deve essere avvenuta prima della data di entrata in vigore del nuovo codice e ciò anche in presenza di un solo originario fascicolo, di più procedimenti nei confronti di più persone indiziate o imputate per reati autonomi connessi fra di loro, con la precisazione che la necessaria preesistenza cronologica del provvedimento di riunione alla data di entrata in vigore del codice... del nuovo codice di rito esclude dall'operatività delle norme previgenti, tanto i procedimenti non riuniti prima di tale data quanto quelli sorti in seguito a nuove imputazioni derivate da un unico procedimento, in tal senso indicato nel... udienza che depositerò tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali e della dottrina a cui mi sono richiamato leggendoVi queste Sentenze della Cassazione, nel caso in oggetto invece al 24 ottobre dell'89, il reato di cui al 289, non esisteva non era stato neanche contestato agli imputati, viene contestato all'inizio del '92, momento temporale in quella disciplina dell'art.

242, lettera C, non era più applicabile, anche perché a tale data non si poteva più procedere alla riunione dei procedimenti così come richiesto dalla norma. Ed un dato emerge in tema di interpretazione di queste regole fissate per applicare il diritto transitorio, primo dato che emerge è che queste regole di... in tema di diritto transitorio stabiliscono la natura eccezionale di questa disciplina, infatti l'intento legislativo era quello di favorire il più possibile l'applicazione del nuovo codice, tenuto conto delle rilevanti modifiche si passava da un rito inquisitorio ad un rito accusatorio, con delle garanzie nuove, completamente diverse per gli imputati, sotto questa prospettiva il significato dell'art. 242, lettera C, è chiaro, e la regola di generale applicazione emerge dall'art. 258 delle disposizioni di attuazione i procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli artt. 200 e duec... 241 e 242... proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice ed emerge inoltre dall'art. 35 del decreto ministeriale 30 settembre '89, il numero 334 contenete il regolamento per l'esecuzione del nuovo codice di procedura penale, ove si dispone:

il Giudice Istruttore e il Pretore trasmettono senza ritardo al Pubblico Ministero, gli atti dei procedimenti indicati nell'art. 258 e la Segreteria del Pubblico Ministero provveda all'iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall'art. 335 del nuovo codice, alla luce di questi dati è fondato ritenere che le disposizioni contenute negli artt. 241 e 242 vadano interpretate in modo ristrettivo, quindi la condizione di cui alla lettera C, dell'art. 242 che ho già letto, opera sempre che la riunione dei procedimenti sia già stata disposta, dovrebbe escludersi ad esempio l'operatività della connessione in caso di procedimenti separati per i quali si siano integrati autonomamente le condizioni di cui alla lettera A e B, dell'art. 242 che non siano stati però riuniti prima della data... entrata in vigore del nuovo codice, ed è lo stesso Giudice Istruttore nella sua Ordinanza di rinvio a giudizio, a riconoscere che non si può sostenere nel caso di specie una formale riunione dei due procedimenti, il Giudice dice: perché anche se connessi gli stessi sono sorti in modo non distinto e comunque un'eventuale scelta di riunione si sarebbe dovuta

fare prima del 24 ottobre '89, ma secondo il Giudice Istruttore non è sostenibile che tale requisito possa valere per procedimenti nuovi, maturati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, per il Giudice Istruttore opera una sorta di non codificata riunione automatica di cui lui parla nella sua Ordinanza di rinvio a giudizio, che comporta la trattazione con il vecchio rito di un procedimento che di fatto sorge nel '92 nella vigenza del nuovo codice. Ma questa interpretazione del Giudice Istruttore non si concilia con quello che non ha mancato di evidenziare la Cassazione che ha stabilito che all'interno di questo unico procedimento i fatti automaticamente riuniti devono comunque preesistere e non sopravvenire all'entrata in vigore del codice, in tal senso la Cassazione prima Sezione 5 aprile del '90 Fluchi, e nel caso di specie si verifica l'esatto contrario l'intento legislativo infatti è proprio quello di escludere che la pendenza di un processo con il vecchio rito potesse costituire lo strumento, per esercitare una vis attrattiva nei confronti di successive possibili notizie di reato, limitatamente ai reati accertati successivamente

all'entrata in vigore del nuovo codice scattano le nuove regole della competenza fra cui quelle dell'art. 259 delle disposizioni di attuazione regole che in presenza di una soluzione diversa da quella fino a qui suggerita verrebbero applicate a procedimenti destinati a proseguire con le norme del vecchio codice, e questa conclusione appare confermata anche dal capoverso dell'art. 259 delle disposizioni di attuazioni che stabilisce che la riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice. Come può leggersi anche nella relazione al progetto definitivo, la previsione mira ad integrare il contenuto di cui all'art. 242 lettera C, delle disposizioni di attuazione preso atto di tale indirizzo della luce delle... interpretazioni giurisprudenziali fino a questo momento indicate appare difficile credere che queste indicazioni operi solo con riferimento ai processi separati non riuniti in termini e non anche per le situazioni sopravvenute derivate da un unico procedimento. Vorrei a questo punto fare un rilievo di carattere pratico, anche a voler

prendere per buona la tesi della riunione automatica avanzata dal Giudice Istruttore nell'Ordinanza di rinvio a giudizio a mio parere si arriverebbe comunque ad un paradosso, perché si riuniscono automaticamente due procedimenti uno commesso prima dell'89 per cui si dispone non doversi procedere il delitto di strage ed uno accertato ed iscritto dopo l'89 che al contrario prosegue con il rinvio a giudizio, e allora mi chiedo che senso ha riunire un nuovo procedimento ad un vecchio procedimento per cui non si deve più procedere, l'unico significato di una tale azione sembrerebbe solo quella di negare al nuovo processo il delitto di essere celebrato con le garanzie del nuovo rito, negare agli imputati il diritto di usufruire delle garanzie proprie del nuovo codice di procedura, si impedisce il rispetto di garanzia costituzionali prima fra tutti quella che impone l'applicazione della legge in vigore specie ove questa sia più favorevole per il reo, oltre naturalmente a quelle garanzie costituzionali di cui all'art. 111 di cui vi ha già parlato l'Avvocato Crupi. Io allora credo che questa Corte prima di giudicare nel merito se i Generali che rispondo al reato...

del reato di attentato contro gli Organi Costituzionali, tutti gli altri imputati che sono qui per falsa testimonianza davanti a Voi, prima di giudicare se nel merito queste persone sono colpevoli dei reati a loro ascritti, io credo che sia giusto ristabilire una corretta applicazione delle regole, delle regole processuali che devono essere rispettate ed applicate, ed un'ulteriore prova pratica di questa forzatura delle norme la si evince sempre dal testo dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, si dispone il rinvio a giudizio degli imputati per il reato di attentato contro gli Organi Costituzionali e si procede con il vecchio rito, si ordina la separazione degli atti per tutte le accuse di falsa testimonianza e calunnia, e si restituiscono gli atti al P.M. per la prosecuzione delle indagini secondo le norme del vigente codice di rito. Io mi chiedo ma qual è la differenza fra questi due procedimenti entrambi originano per gemmazione dal procedimento principale, entrambi vengono accettati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, entrambi vengono iscritti nel registro generale notizie di reato dopo l'89, eppure il trattamento per il reato di attentato agli Organi

Costituzionali e per il reato di calunnia e falsa testimonianza è profondamente diverso ad uno si permette di continuare con le norme in vigore e quindi con le nuove norme, l'altro invece continua con le norme non più in vigore, che vengono applicate perché questo reato si ritiene connesso ad un reato per cui però non bisogna procedere. E di questa diversità fanno le spese gli odierni imputati a cui viene negata la possibilità di usufruire delle garanzie proprie del nuovo rito, in considerazione dell'argomentazioni svolte, chiedo che venga dichiarata la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio emessa oltre il termine accordato dalla legislazione speciale; chiedo inoltre che venga dichiarata la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio anche sulla base del fatto che l'erronea applicazione del rito, la cui inosservanza si è concretizzata in una specifica violazione del diritto della Difesa, ha comportato la nullità di tutto il procedimento che vede coinvolto il Generale Bartolucci e tutti gli altri imputati; chiedo inoltre che venga dichiarata l'invalidità degli atti compiuti nel corso del procedimento che ha operato secondo disposizioni non più in

vigore. In via subordinata chiedo: che essendo stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati oltre il termine concesso dalla legge per poter proseguire con le norme del vecchio codice gli atti vengano trasmessi al Pubblico Ministero per proseguire con le norme del nuovo codice di rito. Depositerò anche io delle note di udienza relative alla questione che Vi ho esposto e unitamente ad altre note di udienza relative alla questione che Vi ha già esposto l'Avvocato Crupi. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** adesso chi vuole intervenire? **AVV. DIF. BARTOLO:** Avvocato Bartolo, Difesa Generale Tascio. Prendo la parola ora perché devo... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** ...dire che quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto agevola notevolmente il mio compito, anche se sarò più che franco, sincero nel corso del mio intervento. Avevo preparato delle bellissime questioni di diritto articoli del codice, norme costituzionali questioni pregiudiziali, ma devo essere sincero, ho letto la Vostra Ordinanza di ammissione della costituzione delle Parti Civili, che mi ha terrorizzato! Terrorizzato! In quell'Ordinanza noi

abbiamo trovato una sorta di anticipazione di giudizio che ci spaventa, ci terrorizza! E allora vogliamo dire subito una cosa, le ragioni per le quali noi solleviamo tutte queste questioni preliminari, questioni di legittimità costituzionale, questioni di natura processuale, mancati rispetto, violazioni di norme ammesse platealmente dai Giudici che hanno condotto l'Istruttoria, noi le denunciemo non perché vogliamo guadagnare tempo, non perché vogliamo ricominciare daccapo, non perché vogliamo che trascorrano altri anni prima che venga fatta luce su questa vicenda, ma perché vogliamo che sia fatta giustizia secondo le regole, secondo il diritto, vogliamo che sia fatto un processo! E non che un Giudice chiuso nella sua torra eppurnia possa elaborare le sue teorie, ecco perché Vi chiediamo di prestare attenzione a queste regole, ecco perché riteniamo sia giusto sottoporre al vaglio di questa Corte di Assise delle questioni di legittimità costituzionale, perché quando tutti i cittadini di Italia vengono giudicati in base ad un nuovo rito, in base a delle nuove regole, non è giusto che un solo processo si celebri con delle regole che ormai

tutti quanti considerano superate, è una questione di giustizia, di principi, principi che devono essere rispettati, perché la giustizia possa chiamarsi giustizia. Noi abbiamo un terrore, una paura, che questo Processo possa essere un Processo anastatico, un processo su un processo già fatto, pur essendo un Processo di Primo grado, ma tutto ciò non ci preoccuperebbe più di tanto se quel processo che è stato fatto fosse stato condotto con serenità, ma non è stato così, non è stato così, in quel processo che qualcuno ha già celebrato nelle sue celle segrete quasi fosse una santa inquisizione si è proceduto con tecniche e sistemi di altri tempi, altro che Giordano Bruno, e allora facc... avete detto: "italiani, avete il diritto di sapere qual è la verità", bene, facciamo un processo, non un processo anastatico, non un processo che serve soltanto a verificare se il processo già fatto e già deciso è un processo fatto bene, questo è il punto. E allora noi diciamo, Signori della Corte, che c'è prima di tutto una nullità di tutta quanta l'attività Istruttoria svolta dal Giudice Istruttore, perché il Giudice Istruttore che ha svolto questa indagine ha agito in violazione

dell'art. 185 lettera A, chiedo scusa il vecchio codice usava i numeri, numero 1 del vecchio codice di procedura penale, perché Signor Presidente, Signori della Corte, quando noi diciamo che siamo preoccupati per il modo in cui è stato condotto il Processo, noi diciamo questo, sulla base di dati che abbiamo acquisito soltanto quando si è conclusa l'Istruttoria, e allora quando si è conclusa l'Istruttoria una Istruttoria durata vent'anni, quando tutti i cittadini in Italia oggi possono essere sottoposti ad un'indagine per non più di due anni, qua abbiamo un'indagine che dura vent'anni, Voi direte: "ma c'è la strage", e cominciamo a sfatare i miti diciamolo a quegli italiani che stanno seduti là che strage non c'è stata, non prendiamoli per il naso! Ma Signori della Corte, ma l'abbiamo letta l'Ordinanza? La strage viene archiviata con che motivazione? Diciamolo a quelle Parti Civili che chiedono giustizia, ignoti gli autori del delitto, ma quale strage? Come si fa a parlare di strage? Ma ci si vuol dire che il Giudice Istruttore non conosceva l'art. 422 del codice penale, parliamo di strage in senso politico, in senso giornalistico, certo,

è una strage, muoiono ottantuno cittadini è una strage, ma non ci si dica strage in senso tecnico. Eh, Signori della Corte eh, ogni cosa deve avere una sua logica perché possa essere...
osa sostiene nella sua Ordinanza il Giudice Istruttore? Ci sarebbe stato, lo sappiamo tutti, lo abbiamo letto tutti, una quasi collisione, e da una quasi collisione come si può arrivare alla strage? Quale strage? Art. 422 punisce la strage, chiunque e non lo leggo per i Giudici Popolari, lo leggo per tutti, perché qua se vogliamo fare giustizia dobbiamo dire la verità al popolo italiano che vuole stare in quest'Aula, attraverso delle telecamere, fuori dai casi preveduti e via dicendo, al fine di uccidere, compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, al fine di uccidere, e nell'Ordinanza di archiviazione per la strage dopo aver detto che c'è stata una quasi collisione il Giudice Istruttore ci dice che la strage viene archiviata, perché ignoti gli autori della strage, non c'è la strage! Il delitto di strage non sussiste... **VOCE:** (lontana dal microfono).
AVV. DIF. BARTOLO: no! **PRESIDENTE:** un momento...
AVV. DIF. BARTOLO: ...non ha avuto il coraggio

politico di dire questo. **VOCE:** (lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** poi in sede di replica. **AVV. DIF. BARTOLO:** il 422 sancisce, fissa, individua quando si ha una strage, e allora sgombriamo il campo dai miti, dalle... mi si consenta di dirlo dalle false verità e torniamo al nostro Processo, noi diciamo che il Giudice Istruttore non era competente a svolgere l'attività Istruttoria che ha svolto, il Processo nasce nel 1980, noi andremmo subito al nocciolo delle questioni per evitare inutili peregrinaggi intorno a quello che sono i problemi... Palermo viene a Roma, per tre anni viene condotta un'istruzione sommaria, l'istruzione viene formalizzata, viene incaricato del... il Processo viene assegnato in base alle regole al Dottor Bucarelli, che svolge la sua attività Istruttoria nell'esercizio della sua funzione, fino a quando, fino a quando! Fino a quando non ha la sventura di incappare in un Onorevole Amato che lo accusa, atti alla mano, documenti alla mano, non so se a quell'epoca l'Onorevole Amato era ancora... era Presidente del Consiglio o cos'altro, dagli atti di questo Processo risultano questi dati, Dottor Bucarelli ha un incontro con l'Onorevole Amato,

dopo di che l'Onorevole Amato viene ascoltato dalla Commissione stragi, nel corso della sua audizione, l'Onorevole Amato riferisce cosa: il Dottor Bucarelli ha delle fotografie del relitto, scattate dagli americani nel suo fascicolo e me le ha fatte vedere, questa notizia ovviamente giunge su tutte le prime pagine dei giornali, il Dottor Bucarelli che è una persona per bene, che non vuole far politica, denuncia per diffamazione l'Onorevole Amato e subito chiede al Presidente del Tribunale di Roma di potersi astenere. Fin qua nulla di strano, nulla di strano se il processo fosse stato assegnato poi ad un altro Giudice Istruttore o meglio ancora al Giudice Istruttore al quale doveva essere assegnato, ma non è così. Il Processo viene assegnato al Dottor Priore Consulente della Commissione Stragi. E per farlo arrivare sul tavolo del Dottor Priore si emettono dei provvedimenti con delle pseudo motivazioni. Questo è quello che ci inquieta, questa è la verità del processo, queste sono le ragioni per le quali Vi chiediamo di fare attenzione alle regole. Io poi depositerò a questa Corte gli atti che utilizzo per la discussione. Il Presidente del Tribunale di Roma

ricevuta l'istanza di astensione dal Dottor Bucarelli emette un provvedimento con il quale assegna il processo al Dottor Priore Consulente della Commissione Stragi - ribadiamo - con questa motivazione, scrive questo, non meriterebbe essere letto nel suo insieme, ma mi limiterò a questo passaggio. Presidenti del Tribunale dell'epoca, scrive: "ritenuto che ai sensi dell'art. 7 ter del regio decreto, 30 gennaio '41 numero 12 inserito art. ter, inserito dall'art. 4 D.P.R. 22 settembre '88 numero 449, combinato - si badi - con le proposte tabellari secondo le disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura - scrive il Presidente del Tribunale di Roma - va designato a sostituire il Dottor Bucarelli il Giudice che lo precede nell'ambito dell'Ufficio di Giudice delle Indagini Preliminari, mantenuto nelle funzioni di Giudice Istruttore, ossia il Dottor Rosario Priore". E Voi direte, e cosa c'è di strano in tutto questo? L'Avvocato Bartolo è impazzito. L'Avvocato Bartolo non è impazzito, l'Avvocato Bartolo quando si è trovato di fronte a questo documento ha chiesto al Presidente del Tribunale di Roma, attualmente in carica, quelle proposte

tabellari alle quali si fa riferimento in questo provvedimento, perché dovrebbero essere gli atti che sancirebbero la legittimazione del Dottor Priore ad essere, a svolgere la funzione di Giudice Istruttore all'interno di questo Processo. Bene, gli Avvocati non hanno accesso a questi atti riservati alla Magistratura, hanno solo il diritto di chiedere e ottenere copia di questi atti. Noi abbiamo chiesto e ottenuto copia di questi atti, di queste disposizioni transitorie e abbiamo scoperto cosa? Due particolari che certo non sono di poco momento, prima di tutto, ci trovavamo di fronte a delle proposte tabellari che ancora non erano state approvate dal C.S.M. e fin qua passa, il Presidente del Tribunale si sarà distratto. Non avrà verificato se quelle proposte tabellari erano state approvate oppure ancora no. Ma il punto non è questo, in quelle proposte tabellari non si dice niente sui Giudici Istruttori. Quelle proposte tabellari parlano delle competenze dei Giudici per le Indagini Preliminari. Ma c'è di più, a quelle proposte tabellari non si trova neppure allegato quell'elenco in base al quale secondo quanto scrive il Presidente del

Tribunale di Roma, il Dottor Rosario Priore verrebbe... sarebbe preceduto nell'ambito dell'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari dal Dottor Bucarelli, quasi che il Dottor Bucarelli fosse il Giudice competente per la Prima Sezione e il Dottor Priore competente per la Seconda Sezione cosiddetta stragi. In quel provvedimento non c'è nulla di tutto questo, ma c'è di più, se noi andiamo a prendere gli atti di questo Processo scopriremo che, e non è poco, mi si consenta di dirlo, il Dottor Bucarelli era titolare della Terza Sezione Stragi, il Dottor Priore era il titolare della Prima Sezione Stragi, e allora noi vorremmo sapere perché quel processo nel 1990 è stato assegnato al Dottor Priore Consulente della Commissione Stragi, che il giorno in cui riceve l'incarico, scrive alla Commissione delle Stragi dicendo: "mi rincresce ma devo presentare le mie dimissioni". E allora noi diciamo, innanzi tutto che il processo nasce male, inizia male, e che tutto questo, cioè l'adozione di una pseudo motivazione, nel provvedimento con il quale il processo viene assegnato al Dottor Priore, comporta una nullità assoluta, riconducibile alla

previsione di cui all'art. 185 numero uno, del vecchio codice di procedura penale, e spiegheremo pure perché, tentando di non essere noiosi. Si badi, noi sappiamo benissimo che la Giurisprudenza ha sempre detto, l'incapacità del Giudice in relazione al vecchio codice di procedura penale, è una questione che riguarda soltanto la formazione dei Collegi e via dicendo, ma attenzione, attenzione, nel momento in cui il Dottor Priore viene ad essere investito del ruolo del Giudice Istruttore in questo Processo, lo dice lo stesso Presidente del Tribunale di Roma, è già in vigore l'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario e l'art. 7 ter fissa delle regole ben precise, perché vuole che non si possa spostare un processo a piacimento, vuole che si applichino e che vengano rispettati dei criteri prestabiliti, cosa che non è stata fatta. Noi sappiamo pure, e sarò velocissimo perché so di poterlo essere, sappiamo pure che il nuovo codice di procedura penale dice che la violazione di norme dell'ordinamento giudiziario non può considerarsi in alcun modo una causa di incapacità del Giudice, ma qua parliamo di vecchio codice, attenzione, un vecchio codice che

va ricordato con quell'art. 7 ter, art. 7 ter che dal momento che era in vigore quando è stato assegnato il processo al Dottor Priore deve essere applicato e quindi deve essere considerato come una norma che fissa un principio in base al quale bisogna verificare se un Giudice è capace oppure no a svolgere la funzione. Ecco perché siamo preoccupati, non di fare un processo, ma di poterci trovare di fronte ad un processo anastatico, cioè ad un processo sul processo. Perché peraltro questo è solo l'inizio di una lunga storia di forzature, di storture ai quali non ci si è in alcun modo preoccupati di poter far ricorso pur di tenere questo Processo. Dopo aver ricevuto questo Processo il Giudice Istruttore inizia le sue indagini, acquisisce una notizia di reato a suo avviso, poi verificheremo se continuerà questo Processo, se quella notizia di reato aveva un qualche fondamento. Limitiamoci ora a ricostruire quanto accaduto. Acquisisce una notizia di reato nei confronti del Generale Tascio e invia una comunicazione giudiziaria, mi sia consentito di trovarla, perché è veramente... merita attenzione, perché c'è anche una data, che merita attenzione, 30 dicembre

1991, la solerte Giustizia italiana incede verso i responsabili della strage. C'è un particolare, che quella comunicazione giudiziaria è una comunicazione giudiziaria che viene inviata in base alle vecchie norme, alle norme del vecchio codice di procedura penale. Ma siamo al 30 dicembre '91, 30 dicembre '91, il nuovo codice di procedura penale è entrato in vigore da due anni, 24 ottobre 1989, e ci sono Giudici in Italia che ritengono ancora di potere andare oltre a distanza di due anni. Non si poteva smembrare l'indagine si dirà, l'indagine sulla strage non poteva essere condotta in modo autonomo rispetto all'altro che aveva ad oggetto i reati contestati ai vari Generali? Ma il problema non era questo, ma perché, i Pubblico Ministero che stavano conducendo le indagini insieme al Giudice Istruttore non avrebbero potuto seguire l'altra indagine in parallelo? No, non si voleva mollare il processo, non si voleva cedere un passo, non si voleva riconoscere nessuna garanzia, questo è il punto, questa è la questione. Qua non è forma, questa è sostanza. E si procede in violazione di qualsiasi regola. Il collega lo ha già detto prima, è inutile che io ve lo ripeto, ma Signori

miei, ma come si fa ad inviare una comunicazione giudiziaria con il vecchio... in base alle norme del vecchio codice di procedura penale, quando è sempre stato dato per pacifico che un Giudice Istruttore può svolgere le indagini in relazione ai fatti per i quali ha acquisito la notizia di reato. Ma poi non è che può ampliare questa indagine fino a ricomprendere tutto ciò che vuole ricomprendere, ha dei limiti e allora noi diciamo, ma se era già entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, anche ammesso che fosse stata acquisita una notizia di reato, perché gli atti non vengono trasmessi al Pubblico Ministero, perché lui proceda con il nuovo rito? Quando c'è una disposizione transitoria che sancisce a chiare lettere quali sono i casi in cui si può procedere con il vecchio rito. Il Dottor Priore dice: "ma c'era l'art. 242 lettera C che consentiva nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 abrogato, di procedere con il vecchio rito", ma il 242 diceva anche che questa regola poteva essere applicata ai procedimenti che erano stati riuniti soltanto prima che fosse entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, e allora come si fa a procedere con il

vecchio codice di procedura penale nel 1991, diciamo noi. Perché il 30 dicembre del 1990 è sinonimo di 1991. E la violazione di quell'art. 242, che io non rileggo, comporta un'incompetenza funzionale del Giudice Istruttore, incompetenza funzionale che determina una nullità assoluta di tutte quante le attività svolte in base alle norme del vecchio codice di rito. So a questo punto, di essere noioso, ma la ragione per la quale credo sia doveroso da parte nostra mettere in risalto questi punti, sia fundamentalmente e soprattutto quella che abbiamo ricordato all'inizio, questo processo è stato celebrato in quelle stanze austere, da un Giudice Istruttore che ha già emesso una sua Sentenza di condanna, è un processo che non è stato condotto con serenità. Cosa ci dice il Giudice Istruttore nel momento in cui sorge il problema, ma come si fa, due anni dopo che è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, tu procedi con il vecchio rito ancora? Bene! Guardate che è poco... capolavoro di narcisismo giuridico direbbe Cordero, nostro grande maestro di procedura. Il Giudice Istruttore scrive nella sua Ordinanza: "i nuovi imputati, come le nuove imputazioni, sono

articolazioni e sviluppi dell'unico procedimento incardinato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e tali situazioni processuali non costituiscono procedimenti autonomi per i quali sono necessari provvedimenti di riunione". Questo si potrebbe definire il classico tratto di penna che manda la macero intere biblioteche di diritto, di manuali di diritto processuale, attenzione, soltanto per quelli connessi ex art. 45 del codice di procedura penale ma originatisi separatamente e rimasti tali prima del 24 ottobre '89 era necessaria una formale riunione entro quella data, perché proseguissero ove verificatesi, le condizioni della lettera C con il rito del '30. Che vuol dire? Che il Dottor Priore avrebbe potuto imputare tutti gli italiani con il vecchio rito. Tutti Voi. Dove eravate la sera del 27 giugno del 1980? Bene, sotto processo, vecchio rito. Perché non erano più procedimenti, era un unico processo quindi lui poteva andare dove voleva, saltellando qui e là. Ma Signori miei, qua veramente o ci si da degli stupidi o gli Avvocati sono stupidi o alle Corti di Assise sono stupidi oppure Signori miei prendiamolo questo art. 45 che il Dottor Priore

menziona per legittimare il suo operato e non me ne abbia a male la Corte se faccio il nome del Dottor Priore, non l'ho mai fatto in un'Aula di Giustizia e non ho nulla di personale contro il Dottor Priore ma sono costretto a fare il nome del Dottor Priore soltanto perché ci sono stati due Giudici Istruttori. Un primo Giudice Istruttore il Dottor Bucarelli che ha fatto il suo dovere fino alla fine e un altro che invece ha operato una serie di forzature e che io non posso chiamare in questa sede il Giudice Istruttore soltanto perché voglio evitare che si creino confusioni. E allora, fatta questa precisazione ma Signori miei o noi siamo ignoranti o il Giudice Istruttore e ora saprete... sapete che quando dico il Giudice Istruttore parlo dell'estensore dell'Ordinanza, è un genio del diritto. Lo sanno tutti, tutti, anche gli studenti di Giurisprudenza al primo anno, che un processo può contenere più procedimenti e che ogni volta che un processo contiene più procedimenti, ciò è possibile perché operano delle norme particolari che sono le norme sulla connessione. Ma vogliamo dire che Ustica è un Processo unico perché c'è un solo numero di

ruolo? Oppure possiamo dare per scontato che in questo Processo con un solo numero di ruolo ci sono più procedimenti? La nozione di procedimento, e non lo dico io, lo dice il codice di procedura penale, lo dice la Cassazione della quale Vi risparmio, dalla quale Vi risparmio. La nozione di procedimento ruota su cosa? Su quella di reato. Quando inizia un procedimento, quando è acquisita una notizia criminis viene esercitata un'azione penale per un determinato fatto, in relazione al quale si potrà formare la cosiddetta cosa giudicata. Non me ne abbiano i Giudici Popolari se parlo e se uso questa terminologia tecnica, ma questo è un procedimento, un esempio può chiarirci le idee, io cittadino italiano posso prendere un pezzo... un foglio di carta e presentare una denuncia per settantacinque reati diversi alla Procura della Repubblica di Roma. Settantacinque reati commessi da persone diverse in luoghi diversi, io ho il diritto di presentare la mia denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, dopo di che la Procura della Repubblica di Roma non è che siccome io ho presentato un foglio di carta all'interno del quale ho inserito settanta

denunce può procedere come se fosse un unico processo, verificherà quali sono i vari Giudici competenti per materia, quali sono quelli competenti per territorio, se sussistono i presupposti, terrà questo Processo in base alla norme sulla connessione. E allora, non ci si venga a dire Ustica è un Processo unico, perché Ustica nasce nell'83 con un'ipotesi di reato ben precisa che è quella di disastro aereo, nell'80 chiedo scusa. Nell'89 prosegue e questa imputazione originaria viene modificata, si dice il reato che potrebbe essere stato commesso è quello di strage, ma sempre contro ignoti, non c'è mai un imputato per strage. Nell'87/'89, questo Processo si allarga e va ad investire anche tutta una serie di persone che vengono imputate di falsa testimonianza. E fin qua nulla da obiettare, ma nel '91, quando già è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, come può questo Processo continuare ad allargarsi a macchia d'olio e a portare al suo interno tutta una serie di altri procedimenti che per legge devono essere svolti con il nuovo rito. Evidentemente il Dottor Priore ne sa una più del diavolo! Oserei dire. E allora... anche questa

violazione di legge ha determinato una incompetenza funzionale del Giudice. E' inutile che io legga a questa Corte una Sentenza che... delle Sezioni Unite 14, Sentenza numero 14 dell'1/08/'94 sulla nozione di incompetenza funzionale. Né è necessario che io mi dilunghi sulla nozione di incompetenza funzionale, l'incompetenza funzionale si ha ogni qual volta un Giudice svolge una funzione che non avrebbe dovuto svolgere, pur essendo un Giudice, deve rispettare le regole interne all'ordinamento e quindi se fa ciò che non deve fare, agisce in violazione delle norme sulla competenza cosiddetta funzionale. Per fare un esempio che ci riporta alla Sentenza poc'anzi citata, le Sezioni Unite hanno giustamente detto al Giudice delle Indagini Preliminari: sappi che tu non potevi emettere una misura cautelare nei confronti di una persona che è accusata di reati ministeriali. Perché? Perché la misura cautelare nei confronti di una persona che è accusata di reati ministeriali, la deve emettere il Tribunale per i reati ministeriali. Non c'è una norma all'interno del nostro ordinamento che dica questo. Però ci sono delle regole che vanno

rispettate, dei principi che vanno rispettati e che se non rispettati si traducono in delle violazioni che comportano delle nullità assolute. E questo è un caso da manuale. Ma non è solo questa l'incompetenza funzionale. A proposito di forzature, lo ha già detto il collega, ma noi vogliamo tornarci, perché un'incompetenza funzionale sussiste anche in relazione all'Ordinanza che è stata emessa a conclusione dell'Attività Istruttoria, le disposizioni transitorie stabilivano delle regole ben precise. Cioè dicevano: il Giudice Istruttore ha sessanta giorni per emanare il suo provvedimento, se no lo fa, il Giudice Istruttore dovrà trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, bene, sapete cosa ci inquieta? Leggere in una Ordinanza scritta da un Giudice Istruttore: "io lo so che sto violando la legge, io lo so che non sto facendo quanto il codice di procedura penale mi imporrebbe di fare, se avete qualcosa di cui lamentarvi denunciatemi, in sede penale, in sede disciplinare, decidete voi, a me non interessa", ecco, nella sua Ordinanza il Giudice scrive, pagina 5460: "in questo procedimento l'ultimo termine previsto,

quello per la pronuncia del provvedimento di definizione è stato superato", ce lo dice lui perché gli Avvocati ignoranti non avrebbero mai saputo contare da uno a sessanta giorni, grazie Giudice Istruttore! Nel caso di specie l'unico termine che non risulta rispettato è solo quello relativo al deposito della decisione, pagina 5461, "tale inosservanza tuttavia - aggiunge il Giudice Istruttore - non inficia sul piano processuale la decisione adottata", salto un breve passo ma non perché cambi nella sostanza, solo per essere noioso vado al passaggio che qui ci interessa, al punto che qui ci interessa e subito dopo aggiunge: "trattasi in vero di un termine meramente ordinatorio, la cui violazione può dar luogo semmai a responsabilità penale o disciplinare". La legge, mi si scrive in un provvedimento, "io so che sto violando la legge", mi si dice: "so che sarei passibile di una denuncia penale o di un procedimento disciplinare ma lo faccio", la legge! Potremmo continuare a discutere per mesi, per anni e noi non ci opporremo, noi non ostacoleremo lo svolgimento del Processo, ma quello che Vi chiediamo che sia un Processo, che sia un Processo che si svolga

secondo i principi fissati dalla nostra carta costituzionale, a noi non interessa chi ha fatto passare l'art. 111, quali forze politiche lo hanno modificato, quali forze lo hanno scritto, nell'interesse di chi o di cosa, ma ci sono dei valori all'interno di una società che costituiscono dei principi fondamentali. E c'è una norma della nostra carta costituzionale che esordisce dicendo: "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo" e questo è quello che noi chiediamo a Voi, un giusto processo in base alle norme del nuovo codice di procedura penale, che consentano così come previsto dall'art. 111 della costituzione che la prova si formi al dibattimento nel contraddittorio delle Parti, questo è un giusto processo. Ed è per queste ragioni che noi chiediamo che, se il Presidente me lo consente, formalizzerei...

PRESIDENTE: sì. **AVV. DIF. BARTOLO:** ...le mie conclusioni, che venga dichiarata nulla tutta l'Attività Istruttoria svolta dal Giudice Istruttore Dottor Priore a partire dal 23 luglio 1990, giorno in cui viene assegnato dal Presidente del Tribunale Civile e Penale di Roma dell'epoca il Processo Numero 527/84 al Dottor

Priore a seguito di astensione del Dottor Bucarelli. Chiedo peraltro di poter depositare gli atti utilizzati ai fini della discussione, dalla lettura dei quali Voi potrete constatare, verificare se nel corso della discussione si è detto anche soltanto una parola falsa. Chiediamo inoltre che venga dichiarata la nullità di tutta quanta l'Attività Istruttoria svolta in violazione dell'art. 242 lettera C delle disposizioni transitorie, si badi per incompetenza funzionale, perché il Dottor Priore escusatio non petita ha già riportato nella sua Ordinanza tutta una serie di Sentenze che dicono la violazione di quel termine non è causa di nullità, perché quel termine non è perentorio e via dicendo, no, noi non diciamo questo, noi diciamo che la violazione dei termini stabiliti dal 242 e seguenti delle disposizioni transitorie si traducono in delle incompetenze funzionali, che comportano la nullità, sia dell'Attività Istruttoria, sia dell'Ordinanza emessa a conclusione dell'Attività Istruttoria. Io lo dico solo come ultima battuta, perché credo... sono sicuro che poi sul punto torneranno altri colleghi, perché veramente mi consente di

concludere il mio discorso con serenità, noi non saremmo preoccupati più di tanto di fare di questo Processo una sorta di Processo di Appello, se il Dottor Priore non fosse arrivato a prendere una decisione sulla base di documenti che non ci ha neppure fatto leggere, vent'anni di indagine, vent'anni di indagine, gli atti vengono depositati, gli atti vengono depositati quando gli atti sono già stati depositati, quando sono scaduti tutti i termini ultimi per lo svolgimento di Attività Istruttorie, perché anche l'ultima legge che proroga il termine ormai un ricordo del passato, il Dottor Priore acquisisce tutta una serie di atti, che sono poi gli atti che se Voi... Voi avrete già avuto modo di verificare, che vengono utilizzati per giungere a una conclusione, il 30/12/'98, il termine ultimo, ammesso che fossero valide quelle leggi, sulla loro legittimità costituzionale, sicuramente si soffermeranno altri colleghi, noi non vogliamo andare oltre, 30/12/'98 viene depositata dal Professor Casarosa una memoria per confutare la tesi sostenuta da uno degli imputati, l'8/04/'99 i Periti Casarosa e Eld presentano delle note conclusive, quando la legge aveva stabilito che

nessuna attività poteva essere svolta dopo il 31/12/'97, quando già gli atti sono stati depositati in Cancelleria vengono acquisiti i documenti chiave, quelli che hanno la verità, 7 luglio 1999 ultimo documento che consente di scoprire cosa è successo, questo ci preoccupa ed è per questo che noi ben sapendo che nel vecchio codice di procedura penale tra le tante storture c'era anche quella che non prevedeva l'inutilizzabilità degli atti, delle prove acquisite in violazione della legge processuale, noi Vi chiediamo di applicare analogicamente perlomeno in via analogica a questo Processo le norme contenute nel nuovo rito sulla inutilizzabilità e dichiarare inutilizzabili questi atti, acquisiti in palese violazione delle leggi processuali che consentivano un espletamento di Attività Istruttoria soltanto fino al 21 dicembre '97. E non chiediamo troppo, chiediamo solo giustizia. **PRESIDENTE:** sospendiamo dieci minuti. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Sì, prego, allora chi vuole prendere la parola adesso degli Avvocati? **AVV. DIF.**

TAORMINA: Presidente, non si è prenotato nessuno,

io sono arrivato in questo momento... **PRESIDENTE:**
sì. **AVV. DIF. TAORMINA:** ...sono a disposizione
della Corte. **PRESIDENTE:** abbiamo dato atto a
verbale, non so anche ecco se dobbiamo dare atto
a verbale della presenza di qualche altro
Difensore che intanto è arrivato. **AVV. P.C.**
GIANNUZZI: Presidente, chiedo scusa, forse la
presenza del responsabile civile non era stata
verbalizzata prima. **PRESIDENTE:** non so lei...
AVV. P.C. GIANNUZZI: per la Parte Civile e anche
per responsabile civile volevo precisare.
PRESIDENTE: ah, ecco, anche per il responsabile
civile, sì. **AVV. P.C. GIANNUZZI:** Avvocato
Giannuzzi. **PRESIDENTE:** quindi allora diamo atto
che sono sopraggiunti quindi l'Avvocato Taormina.
AVV. DIF. TAORMINA: sì. **PRESIDENTE:** poi... **AVV.**
P.C. BENEDETTI: Avvocato Benedetti Presidente.
PRESIDENTE: Avvocato Benedetti. **AVV. DIF. NIGRO:**
Presidente per il Colonnello Masci, se vuole dare
atto a verbale, la presenza dell'Avvocato Izzo e
Nigro. **PRESIDENTE:** Izzo e Nigro. **AVV. DIF. NIGRO:**
grazie! **PRESIDENTE:** sì, prego, allora Avvocato
Taormina! **AVV. DIF. TAORMINA:** eccomi. **PRESIDENTE:**
prego! **AVV. DIF. TAORMINA:** grazie. Presidente e
Signori della Corte, io ho da rappresentare

alcune questioni preliminari sulle quali peraltro ho avuto notizia che c'è stata già interlocuzione degli altri colleghi e cercherò quindi di evitare, per quanto è possibile, ripetizioni ma proprio per quanto è possibile. La mia posizione è specifica, io sono il Difensore del Generale Bruno Bomprezzi che è imputato di falsa testimonianza che a mente del capo di imputazione è stata... sarebbe stata consumata e... nel... allora, al 10 maggio del 1995 e vi erano state altre dichiarazioni rese nel corso della istruttoria di questo Processo, esattamente in data 5 novembre '90, 11 marzo '91, 22 giugno '92 e infine appunto il 10 maggio '95 dichiarazione quest'ultima che faceva scattare la contestazione di falsa testimonianza. Dico questo perché è un punto di fatto sul quale certamente si sarà già detto molto, ma che può essere di interesse della Corte per la soluzione della questione che stiamo sollevando. Il problema, certamente a conoscenza della Corte, relativo alla praticabilità della applicazione delle regole processuali del codice del 30, con riferimento al caso che ci occupa e alla posizione che ci occupa, è stato già affrontato dalla Corte di Cassazione, proprio con

riferimento a questo Processo. Siamo stati noi che all'indomani della spedizione della comunicazione giudiziaria nei confronti di questo, come di altri imputati, a sollevare il problema, non soltanto attraverso apposita eccezione e quindi non è dell'ultima ora, almeno la nostra, al Giudice Istruttore Dottor Priore e siamo stati anche noi che all'esito di una decisione, con la quale sostanzialmente si sono ripetuti gli argomenti immaginabili e che saranno sicuramente stati confutati da par loro, dai colleghi che mi hanno preceduto, avverso quel provvedimento che affermava la operatività delle norme del vecchio rito, in base alla disposizione transitoria, la 242, e il provvedimento fu sottoposto alla valutazione della Corte Suprema di Cassazione configurandone la abnormità per carezza di giurisdizione del Giudice Istruttore del tempo, sul rilievo che essendo stato spazzato via dalla disciplina recata dal nuovo codice, era evidente che non potesse nemmeno ritenersi appartenere al novero degli organi giurisdizionali, almeno per tutti i fatti consumati dopo il 24 ottobre del 1989. Faccio questa puntualizzazione Presidente e Signori

della Corte, perché la Corte Suprema ha avuto ad interloquire, il ricorrente era appunto il Generale Muzzarelli, che poi sarebbe uscito dal Processo per essere stato prosciolto, facevo quella precisazione perché la Corte Suprema di Cassazione con la decisione che dovrebbe essere comunque agli atti, ma che comunque io ricordo dell'8 maggio del 1992, Presidente Bilardo, Relatore Ferri, ricorrente appunto Muzzarelli, la Corte Suprema di Cassazione nell'affrontare questo problema dovette cercare di distinguere, per capire se si trovasse di fronte a un provvedimento abnorme o meno, e anche questo è un passaggio importante, se ci si... se si configurasse una ipotesi di difetto di giurisdizione, come era stata allegata dal ricorrente, ovvero se si trattasse di una questione di competenza, perché ovviamente soltanto nel primo caso, cioè di carenza di giurisdizione sarebbe stato possibile evocare lo stato lo schema del provvedimento abnorme e quindi ritenere ammissibile il ricorso e quindi poter esaminare - tra virgolette - il merito. La Corte Suprema di Cassazione con una decisione, che noi non condividiamo, ma che ha poca

importanza affermarlo in questa sede, se non per quel che serve dal punto di vista della ulteriore corso della esposizione della nostra... della nostra eccezione, la Corte Suprema di Cassazione osservò che nonostante non potesse negarsi che il codice... l'entrata in vigore del codice del 1989 avesse determinato un riassetto della giurisdizione, tale per cui il Giudice Istruttore, permettetemi di soggiungere non lo dice la Corte lo dico io, e quindi molto meno... con molta minore rilevanza, il Giudice Istruttore con i suoi poteri, la Corte di Cassazione ritenne che comunque essendosi determinata una sorta di ultra attività del ruolo del Giudice Istruttore, che poi sarebbe durato altri undici anni, fino... fino a quando... fino a oggi o fino a un giorno fa, la Corte di Cassazione disse che per effetto di questa ultra attività non potesse identificarsi una fattispecie di carenza di potere e come tale e da sola e la sola induttiva della abnormità, in quel contesto, come risulta dalla motivazione che è a disposizione della Corte, quanto meno per facilitare la consultazione degli atti, la Corte di Cassazione optò per la configurabilità di una incompetenza

funzionale. Cioè, ripeto, nonostante che non soltanto si dovesse discutere di un problema di organigramma all'interno dell'ordinamento giudiziario per la parte della giurisdizione, ma si dovesse... si discutesse di un problema che non evocava soltanto il diverso organigramma, ma anche un assetto giurisdizionale dal punto di vista del conferimento dei poteri, in cui il Giudice delle Indagini Preliminari, oggi è diventato più inquisitorio di prima, ma allora era veramente un Giudice che interloquiva soltanto se richiesto e in quanto richiesto tant'è che tutti quanti avevamo evidenziato, per così dire, la preponderanza del ruolo del Pubblico Ministero nel corso delle Indagini preliminari, certamente comunque non c'è ombra di dubbio che ieri e per sino come oggi, ma a noi interessa ieri il Giudice Istruttore del tempo aveva dei poteri perché il Giudice delle Indagini Preliminari nemmeno si sognava e quindi se proprio volessimo discutere dal lato della questione sollevata per così dire ex officio dalla Corte di Cassazione, e cioè se effettivamente potesse identificarsi una carenza di potere nella teste... sulla testa di quel

Giudice Istruttore in comparazione con i poteri spettanti al Giudice delle Indagini Preliminari laddove esso fosse stato investito del procedimento, sia pure per il tramite del Pubblico Ministero, certamente secondo il sommo avviso di questa Difesa, saremmo nel pieno di una carenza di potere, anche se so bene e che sarà quindi un argomento che la Corte utilizzerà, anche se so bene che dal punto di vista teorico può essere anche detto che per il fatto stesso che un organo investito di giurisdizione e quindi non un organo investito di altri poteri dello Stato, comunque esisteva per affermare che l'abnormità non... non era configurabile. A me è servito fare riferimento a questo arresto della Corte di Cassazione per due ragioni, la prima ragione è quella di evidenziare che l'arresto giurisprudenziale è... non è entrato nel merito, infatti quel ricorso fu dichiarato inammissibile, sul rilievo che non ponendosi un problema di giurisdizione ma di competenza o si sarebbe potuto dar luogo a conflitto, ovvero niente... niente da fare, per cui il ricorso per questa ragione fu dichiarato inammissibile. La seconda ragione, che poi viene

diretta alla problematica che è stata già sollevata e sulla quale soltanto mi permetto di fare qualche glossa, la seconda ragione è che la Corte di Cassazione sancisce la esistenza di una incompetenza funzionale... o meglio, la configurabilità ricorrendone i presupposti di una competenza funzionale, con le conseguenze che ne scaturiscono sul piano del relativo regime probatorio... sanzionatorio. Detto questo e poiché la questione quindi non ha avuto la sua decisione, se non quella del Giudice Istruttore del tempo, il quale ritenne di tenere in non cale questa eccezione difensiva. Per cui è la prima volta che usciti dalla stanza del Giudice Istruttore si può porre questo problema, è stato riproposto, per quanto ci riguarda, nella sede del deposito delle memorie, ex vecchio articolo chissà se ricordo bene, 372 del codice di procedura penale del 1930, è stata riproposta la questione, ma come tutte le questioni che la Difesa degli imputati di questo Processo ha prospettato, ha avuto l'esito solito, cioè la cestinazione. Ora io credo che non c'è bisogno di... come si dice in una vecchia canzone, di e... di tante parole per rendersi conto che

questo Processo, con riferimento alla posizione che mi occupa, questo Processo si sia e... instaurato nei confronti del Generale Bompreszi in maniera assolutamente illegale. Che cosa ha detto il Giudice Istruttore? Che è un punto di partenza non certamente dotato di grande... di grande valenza dal punto di vista tecnico giuridico, ma è certamente una base per la nostra discussione. Il Giudice Istruttore disse che la situazione venutasi a creare che tanto per non incorrere inesattezze riguarda un caso, quello di un reato consumato, quasi sei anni dopo l'entrata in vigore del codice Vassalli, quasi sei anni dopo, che il Giudice Istruttore considera e per questa ragione ritiene di potersi mantenere gli atti, considera che nonostante questa particolarità, non so in quale misura appartenente ad altri imputati, mi faccio gli affari miei, che nonostante questa particolarità si debba ritenere che in virtù di una e... rapporto di connessione, che astringerebbe o avrebbe astretto i fatti oggetto del Processo, la "Strage di Ustica" e di tutti gli altri... le altre imputazioni derivate e che già esistevano allora, con questo fatto che viene consumato con

la dichiarazione resa secondo l'Accusa, resa come l'ho ricordato nel 1995 dal Generale Bomprezzi. Logico quindi andare alla ricerca del referente normativo, cioè la ricerca del referente normativo ovviamente non può essere che effettuata non soltanto come insegnano... ci insegnano da sempre, tenendo presente il dato letterale della disposizione che il Giudice Istruttore richiamò in quel caso, ma anche quello che ne è stato dal punto di vista dell'applicazione giurisprudenziale. E allora è inutile che io stia a ricordare, perché questo sarà stato certamente fatto, che quando entra in vigore un codice la prima vocazione del Legislatore è quello di farlo operare con riferimento a tutti i processi e per quanto è possibile, questa non è una affermazione dottrinale, non è una affermazione avvocatessa, è soltanto la reiterazione di quanto è detto nelle norme con le quali ci dobbiamo confrontare perché è l'art. 241 del codice di procedura penale, disposizione di attuazione, che prevede come principio generale che i procedimenti in corso alla... che i procedimenti successivi alla entrata in vigore del codice di procedura penale

dell'89 si svolgano con le forme del nuovo codice, salvo i casi che siano espressamente previsti, tra questi casi ce ne sono molteplici, ma intanto, o alcuni non molteplici, alcuni, ma intanto siccome il Legislatore stabilisce il principio, vorrei dire quasi ovvio, che un codice se entra in vigore, una legge se entra in vigore deve essere immediatamente applicata a tutte le situazioni che lo concernano, è evidente che nel momento in cui noi ci confrontiamo con le situazioni che per ragioni di intertemporalità attraverso appunto la disciplina transitoria, si vogliono in qualche modo salvaguardare, è evidente che questa transitorietà ha detto di sé il carattere di eccezionalità rispetto al principio generale. Questo dico... questo dico perché ovviamente nel momento in cui noi discutiamo del problema dei casi nei quali il principio generale non si applica, è evidente che la interpretazione deve essere restrittiva dei casi da sottrarre alla applicazione della nuova normativa. Ma dico questo soltanto perché e... si possa e... porre, come dire, una premessa alle ulteriori osservazioni, perché in realtà non c'è nemmeno bisogno di evocare la interpretazione

restrittiva per capire se un fatto consumato cinque anni dopo dalla entrata in vigore del codice debba essere trattato con il vecchio o con il nuovo rito, non c'è bisogno non soltanto vorrei dire per una regola di buon senso, ma perché la legislazione sotto questo profilo è assolutamente... assolutamente chiara, ed è un problema importante perché ha anche dei riflessi sulla identificazione poi del regime delle attività che sono state compiute nel corso della Istruttoria formale fatemelo dire, fra virgolette, che è l'altro problema sul quale poi successivamente mi permetterò di intrattenere la Corte, perché la lettera C, dell'art. 242, certamente ricordataVi, non soltanto fa puntuale riferimento ai casi nei quali l'eccezione può essere operativa ma la spiega in maniera assolutamente ineludibile, non solo, ma tenendo presente che noi dobbiamo, purtroppo leggiamo questa norma nel 2000, ma la dobbiamo leggere nel 1989, quando entra in vigore la normativa, nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice di procedura penale abrogato per le quali... per i quali le condizioni indicate nelle lettere A e B, ricorrano anche relativamente ad

uno solo degli indiziati o imputati ovvero una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti, ma che altro dobbiamo dire, che altro dobbiamo dire, sempre che siano già riuniti, ma noi che siamo dei bizantini per natura, soprattutto quando ci vogliamo tenere i processi o quando ce ne vogliamo spogliare e andiamo alla ricerca di tutte le possibili interpretazioni che... che consentono di raggiungere l'obiettivo, Vedete che le ho messe tutte e due tenerseli o spogliarsene, il Giudice Istruttore fa questo ragionamento, qui non è il problema di... procedimenti riuniti a norma dell'art. 45, qui è problema come dire, di trattazione cumulativa che in fatto cioè si sia verificata una trattazione congiunta di varie regiudicande, beh, è certamente anche questo un modo di interpretare la normativa anche se per la verità, noi sappiamo che quando usiamo un determinata terminologia, siccome non facciamo i Macellai, ma facciamo i Giuristi, eh e allora sappiamo che quando si dice riunione, si dice riunione, eh, si dice cioè, si evoca cioè un istituto tra i più negletti del nostro

ordinamento, ma certamente si evoca un istituto che ha ancora la legittimità di esistenza, l'aveva nel vecchio codice e talvolta la mantiene anche nel nuovo, nuovo nel vigente, ormai ci ha undici anni pure lui. E allora quando si parla, quando la legge fa riferimento alla riunione non si può che trattare della riunione, quindi già siamo fuori, già siamo con una sbavatura, nel momento in cui un Giudice, mi dice che per lui la riunione non è un fatto formale, ma è un fatto di trattazione congiunta beh, sta di fatto che una riunione che si presenta nei termini di una trattazione congiunta significa che è intervenuta una notizia di reato rispetto alla quale, beh, guardate che c'è un riflesso anche in questo caso qui, perché il Giudice Istruttore, eh, spedì comunicazione giudiziaria ma non so se... c'era stata, io non lo so perché probabilmente mi saranno sfuggite queste cose ma, non lo so se c'è stata poi una... no? Una richiesta del Pubblico Ministero di procedere nei confronti di Bruno Bompreszi per il reato di falsa testimonianza, beh, se questa è la conseguenza della trattazione congiunta significa che questa conseguenza sta nella misura in cui si violi una regola

costituzionale quella dell'esercizio dell'azione penale. Ma lasciamo andare aperta e chiusa subito la parentesi, andrete poi a vedere Voi, perché credo che il problema di meccanica processuale che dovete risolvere è un problema che supera anche questa tematica. Quindi voglio dire già mettere in pista un argomento di questo genere, non soltanto significa denunciare una... proprio comportamento illegittimo, proprio e di chi avrebbe dovuto e... provvedere, perché questo è stato un Processo che... ovviamente da parte dell'Autorità Giudiziarie chiamate a trattarlo nei diversi ruoli, non è che può essere sfuggito che a Bomprezzi sia stata spedita una comunicazione giudiziaria senza preventivo esercizio dell'azione penale, ma vedete che non abbiamo sollevato la questione di nullità sempre pendente per la verità, perché noi non rinunziamo mai a niente, dice il Giudice Istruttore: noi abbiamo da spartire con una... con una trattazione congiunta, e tanto basta per risolvere il problema per cui in claris non fitti interpretatio, come diceva un nostro antico, per cui il fatto che all'entrata... data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano stati

già riuniti, è una cosa che non ha il significato che la legge vuole; ha un significato ulteriore, sul quale possiamo entri certi limiti anche essere d'accordo, se appunto tutto ciò fosse la risultante di una non... non violazione di norme, se per esempio il Pubblico Ministero con riferimento ad... un determinato... ad una determinata imputazione, avesse esercitato l'azione penale nei confronti di tizio e l'avesse anche esercitata nei confronti degli altri eventuali correi e quindi nel corso della trattazione questa eventualità se si fosse trasformata in qualcosa di concreto, beh, certo che noi avremmo capito che discutere di riunione in senso formale, poteva essere una superfetazione, eh, ma in un caso come questo la situazione è assolutamente diversa, e comunque lasciamo da parte la violazione di legge perpetrata nel mancato esercizio dell'azione penale e nonostante ciò con spedizione di informazioni di garanzia e nonostante ciò con richiesta di rinvio a giudizio e nonostante ciò con Ordinanza di rinvio a giudizio eh, dice il Giudice Istruttore: ma noi dobbiamo e... discutere di potenzialità e questo è un momento

importante, nel senso che in questa ricerca Eccellenza e Signori della Corte Voi capite quanto fuori del principio generale tutti i processi si fanno con il nuovo codice salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge e se non volete interpretarle in maniera restrittiva e per interpretarle per come sono, tutto ciò che comunque ha la possibilità di essere ritenuto come dire appartenere ad una sorta di nucleo della imputazione e quindi essere tale da far presagire possibili sviluppi, laddove questi sviluppi si dovessero verificare violate o non violate che siano state altre disposizioni, comunque si è verificato quel fenomeno della trattazione congiunta. E' un punto importante questo, Presidente e Signori della Corte, perché? Perché la Corte di Cassazione è intervenuta su questa materia, certamente i colleghi avranno ricordato le decisioni, torno qua soltanto a precisare, per dire che non c'è contrasto sul punto della Giurisprudenza nel senso della possibilità di utilizzare questa potenzialità, questa Giurisprudenza non sa che è mancato l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Bruno Bompreszi ma e... questa Giurisprudenza

ipotizza che in effetti laddove di notizia di reato, e quindi di situazioni rispetto alle quali la cumulazione processuale si è già verificata anche senza che vi sia stato un regolare provvedimento di riunione, questa sia una situazione rispetto alla quale possa discutersi correttamente dell'operatività della lettera C, dell'art. 42. Prendiamo per buona anche questa Giurisprudenza, prendiamo per buona anche questa argomentazione che poi è... sarebbe stata fatta proprio dalla Giurisprudenza, ma che dice la Giurisprudenza, la Giurisprudenza, Presidente e Signori della Corte è unanime nel ritenere che intanto tutto ciò sia possibile in quanto comunque si rispetti quello sbarramento, che è un problema anche di decenza di interpretazione per la verità, quello sbarramento contenuto nella lettera C dell'art. 242 dove appunto si dice, purché si tratti di situazioni verificatesi all'entrata in vigore del codice Vassalli; lo dice la Prima Sezione non presieduta da Carnevale ma dal Presidente Aiello il 5 aprile del 1990, la norma riguarda i processi prima separati e successivamente riuniti e quindi non si applica in quei casi nei quali il processo nasce come

processo unico anche se a carico di più persone, alcune delle quali note ed altre ignote o nei confronti delle quali sono state elevate soltanto alcune o non tutte delle imputazioni sulla base dei fatti già accertati. Ed ancora con maggiore precisione so... sottolineo alla Corte, è però necessario, è però necessario siamo nel '93 che alla data del 24 ottobre '89, vi sia un indiziato per i fatti reato, oggetto dei procedimenti da riunire, l'accertamento deve solo riguardare fatti originariamente già determinati, i cui soggetti responsabili vengono via via successivamente individuati nel corso della medesima indagine. E allora Presidente e Signori della Corte, qual è la concessione sul piano dell'interpretazione che io poi non condivido, ma questo ha poca importanza, la concessione che la Corte di Cassazione fa, è sul punto della mancanza di un provvedimento formale di riunione a condizione che si tratti di situazioni le quali tutte dal punto di vista delle pontenzialità le abbiano esplicate essendo intervenuta una notizia di reato o trattandosi ad esempio di uno di quei tali ignoti ai quali eventualmente si fosse riferito un Pubblico Ministero che avesse

esercitato l'azione penale nei confronti del concorrente noto e di altri eventuali, ma che appartiene come tale al tema del Processo e quindi alle possibili ulteriori esplicazioni dal punto di vista dell'accertamento penale. Io ho finito, perché? Perché che cosa devo dire per Bomprezzi Devo dire una cosa semplicissima che potete sostenere tutto e il contrario di tutto, potete lì metterVi a discutere se la riunione debba essere formale o non formale, potete discutere se la potenzialità debba riguardare l'elemento, l'elemento oggettivo o la soggettività rispetto ad un fatto già evidenziatosi nel corso dell'Istruttoria, potete dire tutto quello che volete ma non potrete mai dire che appartenga al novero dei casi previsti dal 242, lettera C, e cioè di fatti per i quali si impone, si sia determinata riunione formale o non formale, alla data di entrata in vigore del codice rispetto ad un reato che ancora non era stato commesso. Il reato è stato commesso nel momento in cui nel 1995 come... come ho ricordato in apertura il pubbl... il Giudice Istruttore Priore, ritenne che Bomprezzi fosse andato lì a raccontare frottole e per questa ragione messo

sotto processo. E allora è evidente che questa disposizione non doveva essere applicata, noi non abbiamo nessuno scrupolo di coscienza, perché abbiamo sollevato il problema un attimo dopo che la legge entrò in vigore, anzi un attimo dopo l'intervenuta contestazione, chiedo scusa, abbiamo cioè rappresentato in correttezza, vorrei dire quasi di collaborazione all'Autorità Giudiziaria che stava sbagliando, abbiamo chiesto non di fare il Processo, ma di farlo con le norme che vigevano nel 1995, non è colpa nostra se oggi dobbiamo tediare la Corte, con l'elevazione di questa questione la quale ovviamente siccome ha riguardato comunque non sol... lasciando da parte per un attimo problemi legati al corredo di poteri della giurisdizione nata dal codice Vassalli ma comunque si è trattato certamente di una composizione dell'organo giudicante completamente diversa, alternativa, non esistente nel codice vigente e che quindi incide sulla composizione dell'organo nei termini voluti, ieri la 185 numero 1, oggi la 178 lettera A, non ha importanza la disposizione evocata, perché si tratta sempre e soltanto di situazioni regolate nella stessa maniera. Certamente poi ci sono

altre questioni, altri problemi, intanto noi solleviamo questo che è un problema che appartiene alle questioni preliminari anche se ce... se lo saremmo potuti pure riservare a dopo, ma siccome noi voglia... la competenza funzionale è un problema e... di nullità rilevabile ovviamente in ogni stato e grado del Procedimento, noi l'abbiamo in quanto assimilata alla disciplinata della competenza per materia, noi lo diciamo adesso in modo tale che per la seconda volta e... si possa guadagnare per così dire, la valutazione di correttezza nello svolgimento della nostra attività professionale, e questa è la prima questione. Eccepisco quindi la nullità degli atti di istruzione formale e... compiuti dal Giudice Istruttore nei confronti del... del Generale Bomprezzi a norma dell'art. 178 lettera A, in relazione all'art. 242 lettera C, disposizione attuazione del codice vigente. Seconda questione, seconda questione: che sarebbe stata... che non sarebbe nemmeno sorta come questione se si fosse dato sfogo alla... all'eccezione di incompetenza sollevata dalla Difesa, naturalmente questa seconda... questione è una questione che noi solleviamo in via

subordinata rispetto alla prima, alla quale compete il primo posto nell'ordine di precedenza delle questioni da trattare, mi riferisco al problema pure sollevato che so essere stato trattato in maniera egregia e quindi veramente e... dirò solo quello che e... penso possa fornire un contributo ulteriore, la seconda questione è relativa alla operatività oggi, piaccia o non piaccia, personalmente a me piace, della disciplina relativa al... giusto processo in tema di imparzialità e tersietà della Giurisdizione. Mi riferisco alla sorte che gli atti di questo Processo assunti nel corso dell'Istruttoria informale, dovrebbe avere, secondo noi deve avere, in base alle norme con le quali oggi ci dobbiamo confrontare, nulla quaestio che discutiamo di una situazione recata da una normativa costituzionale, nulla quaestio quindi sull'applicabilità generalizzata, non si distingue fra vecchio e nuovo codice, non si distingue fra passato e futuro, laddove si è voluto disciplinare in maniera diverso attraverso normativa transitoria lo si è fatto, è evidente che quindi si tratta di una normativa a generalizzata applicazione, oggi non possiamo

fare più i processi in maniera diversa da quella che è reclamata da una disposizione costituzionale e anche se sono vent'anni che si è fatto un processo in Istruttoria e solo dopo vent'anni andiamo davanti a un Giudice del dibattimento; questo Giudice del dibattimento deve poter esercitare le sue funzioni giurisdizionali nella misura in cui la Costituzione glielo consente. E Presidente e Signori della Corte fatemi dire a voce alta che non è casuale che le norme sul giusto Processo siano state inserite nell'art. 111 della Costituzione, chiunque si sarebbe aspettato che questi inserimenti avessero riguardato l'art. 24 della Costituzione come esplicazioni ulteriori e frutto di maggiore approfondimento dottrinale e culturale dell'esercizio del diritto di Difesa, di quello che Vassalli chiamava il diritto di difendersi provando, chiama grazie a Dio! Non è casuale perché l'art. 111 è un articolo che sta inserito in quel titolo la Magistratura che come si dice con una formula moderna è attento soprattutto ai problemi ordinamentali, perché non sta nel '24 la normativa sul giusto processo, il contraddittorio, l'imparzialità, la tersietà

nessuno può essere dichiarato colpevole sulla base di affermazioni non reiterate in dibattimento, sono tutte cose che veramente dal punto di vista di una logica e di una cultura passata come la nostra o quanto meno come la mia, avremmo certamente corredato all'art. 24 della Costituzione. E invece il Legislatore si è servito delle norme ordinamentali della Magistratura per stabilire come debbono essere fatti i processi, che significa questo Presidente e Signori Giudici, significa che le norme sul giusto processo, non sono paradossalmente, non sono le norme del cittadino, ma sono le norme del Giudice, sono le norme attraverso le quali si regolamenta l'esercizio della funzione giurisdizionale, che è una cosa molto più alta se fosse possibile di un arricchimento dell'esercizio del diritto di Difesa, molto più alta perché la Costituzione vi viene a dire e oggi in questa Aula viene a dire e in tutte le Aule di Giustizia che la Giurisdizione può essere esercitata legalmente suol piano costituzionale soltanto in quanto sia esercitata nelle forme previste dall'art. 111. E perché dico questo, e quindi non è che Voi potete, potete pure

travalicare gli imputati, le persone offese dai reati, le Parti Civili, ma non potete travalicare e prevaricare Voi stessi, nel momento in cui noi chiediamo l'applicazione o i derivati dell'applicazione di norme come quelle delle quali stiamo discutendo, stiamo lavorando per Voi, stiamo lavorando per una Giurisdizione come dice la Costituzione tersa e imparziale. Quando uscì questa normativa Presidente e Signori Giudici, io dissi tra me e me, perché non mi sta a sentire nessuno ovviamente, io dissi: ma che bisogno c'è di dire che il Giudice deve essere terso, perché può essere quarto o secondo o che debba essere imparziale, sì, perché sappiamo che nella prassi giudiziaria, poi l'imparzialità è una conquista, ma dico una Costituzione deve dire che il Giudice deve essere imparziale. Mi sono reso conto che invece tanti problemi derivati, hanno possibilità di soluzione oggi in quanto questa imparzialità e questa tersietà siano inverte attraverso dati normativi altrimenti restano un mero flatus vocis come è stato fino a questo momento. Che cosa vuole la Costituzione, quando si richiede il contraddittorio nella formazione della prova non è un piacere che si fa

al Pubblico Ministero o all'imputato, è un piacere che si fa a Voi, perché Voi possiate formarVi il convincimento attraverso una presenza, una compartecipazione alla formazione del dato probante attraverso una personale partecipazione dell'art. 525 del codice di procedura penale, Presidente e Signori della Corte è diventata una norma bandiera quando era stata sempre una norma negletta, in modo tale cioè che Voi siate protagonisti della prova. Ora ecco i derivati ed essere protagonisti della prova eh, non significa eh, non significa e... che in qualche modo possa essere e... ritenuta una... un vullus rispetto alla... al diritto delle Parti di introdurre la prova, la legge compenetra e il contraddittorio serve a questo. Ora il problema è questo che perché da parte Vostra si possa esercitare un ruolo di protagonisti nella formazione della prova con il contraddittorio nel quale parla la Costituzione, è inutile che sto... a citare perché le sappiamo tutti a memoria queste cose, il contraddittorio e la formazione della prova e il protagonismo nella prova da parte del Giudice, mandando per un attimo in soffitta tutto quello che hanno fatto i

Giudici, i Pubblici Ministeri nel corso delle Indagini preliminari, in soffitta allora passa per che cosa, per la cosa che più ci ha impressionato quando abbiamo cominciato a lavorare con questo codice, la cosa che più ci ha impressionato e che ci ha fatto fare anche qualche critica, ma la critica poi è stata rintuzzata per così dire dal Legislatore, passa per un fatto elementare, intanto la prova è acquisita in contraddittorio, è formata in contraddittorio, intanto il Giudice è protagonista della formazione della prova in quanto la formazione della prova con il Giudice sia anche originaria. Che significa originaria, una cosa che passa per un fatto materiale ma che è estremamente importante, il Giudice del dibattimento non deve conoscere gli atti, eh, soltanto in quanto non conosca gli atti, qual è stato lo scarto di mentalità, tra il vecchio e il nuovo, lo scarto di mentalità è stato proprio quello di evitare che la conduzione del materiale della... formazione della prova, l'introduzione del materiale probatorio, la scelta dei mezzi di prova non trascorressero per le scelte, per le opzioni del Giudice, che nemmeno il Pubblico

Ministero aveva nel corso del dibattimento, l'inquisitorietà del sistema era tanto e tale, e oggi si ripete con... le forme di giudizio abbreviato, prima e seconda maniera o terza maniera, intanto una prova si faceva, intanto una prova si introduceva, intanto un mezzo di prova piuttosto che un altro si sceglieva, in quanto l'avesse scelto con la sua testa il Giudice. E questo è stato ritenuto piaccia o non piaccia un... un vulnus rispetto alla possibilità di realizzare tersietà ed imparzialità e le carte sono state tolte dai fascicoli dei Giudici, dei dibattimenti. E allora e che facciamo noi? Che diciamo oggi che l'art. 111 della Costituzione nel Processo di Ustica non si applica? E che possiamo dire che il Processo di Ustica fatto erroneamente come vogliono fino a questo momento gli Organi Giudiziari che se ne sono interessati con le forme del vecchio rito debba essere un Processo monco delle garanzie costituzionali che sono state il risultato di una conquista? Anche se noi volessimo pensare in questi termini, non c'è ombra di dubbio che sarebbe un... impo... vi sarebbe un'impossibilità tecnica di cavalcare questo tipo di argomentazioni, i processi oggi si

fanno così, perché se non li fate così Voi non esercitate giurisdizione ma fate un altro mestiere. E allora eh! Allora che bisogna fare, perché vedete che una disposizione normativa non ve la trovate, il guazzabuglio che è stato creato con l'instaurazione di questo Processo, fa sì che noi non sappiamo, parlo per la parte mia, parlo per la parte mia, che noi non sappiamo e alla fine dei conti non siamo in grado di identificare una norma con la quale regolare questo Processo, e Voi non potete farla la norma, perché Voi potete fare il contraddittorio, la tersietà, l'imparzialità, ma le norme ancora non potete farle. Certo si possono fare delle distinzioni quindi, lavoriamo per salvare il salvabile, rispetto a tematiche in ordine alle quali non era compito degli Avvocati, anche perché quando lo abbiamo esercitato questo compito siamo rimasti inascoltati, era un problema degli Organi di Giustizia, e noi non siamo Organi di Giustizia, eh, allora cerchiamo di dare qualche indicazione. Tutti gli atti che rispetto ai quali si può dire che vi sia stata l'applicazione delle regole del contraddittorio nell'ambito dell'Istruttoria compiutasi, sono atti degni di considerazione,

perché? Non è mica un fatto automatico, non è un fatto automatico; Voi sapete come la disposizione transitoria prevedeva e prevede, ma ormai l'applicazione è rimasta solo nel "Processo di Ustica", ma prevedeva che gli atti compiuti nel corso delle istruttorie rispetto a processi da celebrare poi con le forme dibattimentali nuove, si trasformassero in atti di indagine preliminare. Quindi non è che sia proprio tranquillo quello che stiamo per dire, quello che stiamo per suggerire e che può essere in linea con una osservanza di un minimo di legalità; ma voglio dire, siccome il contraddittorio non è legato alla forma pubblica e orale, tant'è che oggi facciamo i giudizi abbreviati con... ci hanno tolto anche il contraddittorio perché fa tutto il Giudice, però dico nel momento in cui troviamo dei Giudici sensibili e che ci fanno ugualmente esercitare le nostre facoltà, non sono nemmeno più diritti sono facoltà, vediamo che, no, un contraddittorio si instaura perché la situazione di oggi è appunto quella per la quale tutto quello che era il vecchio sistema processuale, e questo è un giudizio abbreviato quindi non possiamo applicare quelle norme, no,

dico deve essere revocato il dubbio. Siccome il contraddittorio non è legato alla forma pubblica ed orale e quindi è possibile, e il processo civile lo insegna dove di pubblica e di orale non ci sta assolutamente nulla, e quindi è possibile che nel corso della Istruttoria si siano svolte delle attività in contraddittorio per salvare il salvabile, mi riferisco ad esempio alle Perizie, le Perizie sono state svolte nel più ampio contraddittorio, e quelle Perizie si può dire che abbiano diciamo da giuristi o paragiuristi non da... non potendo evocare una disposizione chiara contenuta nella legislazione è tale che consenta di porre questa soluzione come un fatto sicuro; diciamo per cercare di non impantanare questo Processo in una situazione che diverrebbe ingovernabile. Tutti gli atti compiuti in contraddittorio nell'ambito dell'Istruttoria sono atti con i quali Vi potete confrontare, io per la verità Vi rassegherò una conclusione secca, però argomentativamente posso dire con i quali Vi potete confrontare e stabilirete Voi in base a quale norma applicata in via analogica si possa mantenere fede ai risultati che sono stati raggiunti quando le prove sono state assunte in

contraddittorio. Mentre, mentre non c'è ombra di dubbio - salvo situazioni di irripetibilità che potreste in qualche modo identificare, che io non posso certamente indicare potendo essere nascoste nei meandri del Processo, ognuno lo conosce per la parte che lo riguarda - mentre per tutto ciò che riguarda, che concerne il resto, cioè tutti gli altri atti di istruzione formale che sono stati assunti senza il contraddittorio delle Parti, testimonianze, confronti e quant'altro si voglia, è certamente materiale rispetto al quale esso, se è nel fascicolo del dibattimento come certamente sarà, non è possibile che si eserciti la cognizione, la conoscenza da parte del Giudice nel momento in cui questo dato costituisce elemento ineliminabile per la realizzazione della imparzialità e della tersietà della Giurisdizione. Per questa ragione tutti gli atti di questo genere stanno fuori dai processi dibattimentali che si svolgono in tutte le aule, meno in questa in cui si svolge il Processo per i fatti di Ustica, è ovvio che questa situazione non può non riguardare anche questo Processo nei termini che ho indicato. E vedete che la situazione di gravità che è stata determinata da

una inconsapevolezza nella gestione di questa Istruttoria, che si è puntato soltanto a mantenere in piedi attraverso proroghe del Legislatore e attraverso meccanismi che ulteriormente hanno aggravato la situazione attraverso depositi più o meno fuori termine, attraverso i quali potere arrivare fino al 1999, vedete che la situazione è di una gravità tale che se noi oggi dovessimo ricercare una normativa attraverso la quale stabilire quale sia la sorte degli atti, che uscendo come debbono uscire dal vostro fascicolo tornino non so dove, dal Pubblico Ministero, a casa mia, dove volete, Voi non sapete individuare, non saprete individuare, almeno secondo la mia valutazione, intendiamoci, io non ho trovato la norma da applicare al caso di specie, quale sarà il regime, quale sarà il regime di questi atti nel corso del dibattimento, perché la normativa alla quale facevo poc'anzi riferimento di carattere transitorio, che prevedeva la... come dire, la trasformazione degli atti di istruzione in atti di indagini preliminari, utilizzabili, Presidente e Signori Giudici, ogni giorno Voi avrete questo problema, nel momento in cui si tratterà di assumere una

testimonianza, di stabilire che cosa fare delle dichiarazioni precedenti, non sapete nemmeno qual è la tecnica di assunzione della testimonianza rispetto alla possibilità di quella che oggi noi chiamiamo contestazione, per cercare di far transitare quel che dovesse essere stato detto quindici anni fa dal testimone X e che oggi non se lo ricorda più. Quale la norma da utilizzare per poter stabilire il regime di questi atti in un Processo che dovrebbe continuare, questa è la premessa, con il vecchio rito e non con il nuovo rito? Perché se andassi, persino se andassimo col nuovo rito, non sapremmo che cosa fare di questi atti per la ragione che ho indicato, che questa... che questa situazione specifica non è oggetto di regolamentazione essendo l'altra, quella del riciclaggio appartenente ad un'altra situazione tecnica individuata dal Legislatore. Non sapremmo nemmeno quale norma individuare e applicare per stabilire che cosa fare di questi atti usciti dal vostro fascicolo. Probabilmente sarà la condizione migliore ed ideale per fare un processo d'accapo e finalmente nel contraddittorio delle Parti e finalmente con l'intervento di una giurisdizione e finalmente in un'aula pubblica,

diversamente dai vent'anni che sono trascorsi. Però io credo di avere denunciato cose assolutamente conformi alla realtà tecnica di questo momento processuale che stiamo vivendo. La problematica ha un punto di emergenza, perché che cosa succede oggi? Che siccome noi dobbiamo applicare le regole del giusto processo e siccome noi non possiamo certamente dire che nei processi vecchi non si applicano le norme del giusto processo e siccome noi continuiamo nella operazione di mantenere questo Processo nel solco del codice del 1930, prendeteVi il codice del '30 e risolvete il problema. E Vi accorgerete che il codice del '30 non può risolvere il problema perché come dicono le Sentenze della Corte Costituzionale quando dichiarano la legittimità, è illegittimo nella parte in cui non prevede che, è illegittimo nella parte in cui non prevede la applicazione di determinate regole per garantire la imparzialità e la tersietà della giurisdizione, è illegittimo nella parte in cui non prevede quale debba essere il regime di questi, degli atti compiuti in indagini o nella Istruttoria, chiamiamola come vogliamo, rispetto ai quali si pone il problema dei loro presupposti

limiti di utilizzabilità per le ragioni che, uscendo dal fascicolo del dibattimento debbono trovare la loro regolamentazione. Per cui io non ho che da chiedere in via principale la espunzione di tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e la loro restituzione al mittente. E subordinatamente posso accedere, prestare consenso alla utilizzazione degli atti non ripetibili e degli atti che sono stati interessati dal contraddittorio nel corso della Istruttoria e la Corte Eccellentissima vorrà fare un esame per capire quali possono essere; per quanto concerne il resto laddove la Corte dovesse ritenere che gli altri atti possono essere suscettibili di una qualche utilizzazione, io credo che sia... che sia nella realtà delle cose la esistenza di un problema di costituzionalità del codice del 1930 nella parte in cui non prevede la disciplina di atti assunti con le forme del vecchio rito rispetto al regime imposto dalle regole di cui all'art. 111 della Costituzione. Ovviamente questa è una... come dire, una denuncia subordinata rispetto alla eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti diversi da quelli che ho indicato nella prima

serie, e quindi di inutilizzabilità anche dal punto di vista della sollecitazione di contestazioni, perché tra l'altro nemmeno le contestazioni si possono fare perché se usiamo il vecchio processo non possiamo fare nemmeno le contestazioni. Quindi di utilizzazione surrettizia, per così dire, ai fini di una eventuale contestazione di dichiarazioni o di non ricordo dei testimoni che dovranno essere sentiti in questo Processo. E in questo senso concludo.

PRESIDENTE: va bene, grazie. Chi vuole intervenire adesso? **AVV. DIF. IZZO:** sono

l'Avvocato Izzo e assisto il Dottor Claudio Masci. Il Professor Taormina lo ringrazio, ci ha fatto tornare sui banchi dell'Università. **AVV.**

DIF. TAORMINA: non volevo farlo, per carità. **AVV.**

DIF. IZZO: io lo ringrazio perché alla mia età tornare indietro è sempre un vantaggio, non so che cosa possa dire più di quanto ha già detto il Professore, la nostra è una posizione un po' più marginale ritengo, e abbiamo preferito noi per la difesa del Dottor Masci e... **VOCI:** (in sottofondo).

AVV. DIF. IZZO: ...distribuire l'eccezione preliminare che formuleremo questa mattina. E' una eccezione di incompetenza per

materia, è bene precisare chi è il Dottor Claudio Masci e perché si trova in questa Aula oggi. Si interessò insieme ad altre persone per i fatti di Ustica, inizialmente si pensava che ci fossero delle ipotesi e delle ipotesi circa la caduta del DC9 e l'ipotesi di una comunque collisione in volo risultava già da un articolo di Lotta Continua il giorno susseguente alla caduta stessa. Nei lavori parlamentari le cui copie sono allegate, il Senatore Gualtieri parlò di una collisione in volo pur non avendone le prove, sembrava che tutti quanti parlassero di questa ipotesi di collisione in volo. Nella stessa seduta il Senatore Gualtieri, non ancora Presidente della Commissione Stragi, disse che volare con l'"Itavia" si volava a rischio, documentato. Parla di una sua esperienza personale il giorno dell'inaugurazione di questa Società "Itavia", ritardi quotidiani, voli che partivano con ore di ritardo, come poi è successo per il fatto che ci siamo interessati, tant'è che se l'aereo fosse partito in perfetto orario la sera della sua caduta, oggi forse non saremmo stati qui a discutere questo Processo. Una delle tante ipotesi quindi iniziali proprio del

Senatore Gualtieri, parlava di un cedimento strutturale forse, una cattiva manutenzione e dice però c'era probabilmente una collisione, ne parlava. Poi si è parlato di un'altra ipotesi, si parlò di un'altra ipotesi, di un missile che avesse colpito l'aereo, mancavano le prove, si parlò di una fantomatica battaglia aerea, aereo-navale, mancavano le prove, si parlò anche di una bomba posta a bordo, non si sa da chi, anche questa ipotesi da scartare. Quando fu ascoltato il Dottor Masci che si era interessato dei fatti del 1980 fu interrogato la prima volta dal Dottor Priore era 1991, stranamente testimoni vengono ascoltati dopo tanto tempo, disse che a lui non risultava, badi bene Presidente, lui era chiamato come testimone anche senza giuramento, gli fu chiesto: "ma tu..." "io non lo so come è successo, se lei mi chiede un'ipotesi, se lei mi chiede un pare sì, ma se lei vuol sapere come sono andati effettivamente i fatti di questa collisione, a me non risulta", come non è risultato a nessuno questo fatto della collisione dei due aerei, del DC9 e del Mig 23. Allora fu chiamato successivamente nel '93 e lui disse: "ma io ho già risposto, confermo quello che ho già

detto, non ho null'altro da dire". Quindi la prima volta fu interrogato il 9 gennaio del '91 come testimone, senza giuramento, affermando quanto aveva riportato nella... quanto viene riportato in questo allegato. Successivamente il 23 marzo '93 egli fu di nuovo interrogato come testimone senza giuramento e la sua deposizione comincia: "confermo le dichiarazioni già rese in questa sede in data che ora non ricordo", il 15 luglio del '93 fu di nuovo esaminato come testimone senza giuramento e la cui testimonianza inizia: "non conoscevo altri articoli diversi da quelli de <<Il Messaggero>> del 29 luglio '80". Perché... nel capo di imputazione egli dichiarava falsamente che non vi erano ragioni diverse da un articolo di giornale nella predisposizione dell'articolo del 29 luglio 1980. Ma se a me qualcuno chiede di aver visto o di avere assistito ad un fatto ed io non sono in grado di poter dire come è successo, faccio delle ipotesi come hanno fatto tutti, probabilmente ancora oggi si fanno oggi, ma come è caduto questo aereo? Mah, allora c'è stata una collisione? Mah! Allora si dice ci potrebbe essere stata una quasi collisione, in natura non esiste, se c'è

collisione due aerei collidono e cadono. Cade il DC9 ad Ustica, il Mig 23 cade a centocinquanta chilometri, lontano. Noi abbiamo fatto anche una Perizia di parte che abbiamo allegato, che esclude nel senso più assoluto che questo aereo potrebbe essere caduto la sera in cui è caduto il DC9. Ma in precedenza c'era stata una Sentenza che sicuramente dovrete conoscere perché è agli atti, ma io l'ho allegata in questo mio opuscolo, la Sentenza è resa da un Tribunale italiano, il Tribunale di Crotone che accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, il Dottor Staglianò che era Giudice Istruttore a Crotone, disse che in effetti questi due Medici, Zurlo e Rondane... Rondanini... **VOCE:** (in sottofondo). **AVV. DIF. IZZO:** ...Rondanelli, avevano probabilmente messo in scena questa seconda Perizia che volevano aggiungere, depositata il giorno dopo di cui non c'era traccia, perché non è stata mai trovata traccia della seconda, tra lo stato avanzato ed avanzatissimo di decomposizione di questo povero cadavere. Quindi in effetti la questione del collegamento tra la caduta del Mig libico e del DC9 è stato già risolto da questa Sentenza del Tribunale. Oggi noi dovremmo giudicare per la

seconda volta lo stesso fatto? Perché il capo di imputazione del Dottor Masci è solamente questo; quindi è una falsa testimonianza. E noi diciamo che come falsa testimonianza non è questa la sede, perché la Corte di Assise si interessa di procedimenti con reati più gravi. Inoltre, come già ha spiegato il Dottor... il Professore Taormina, il Giudice Istruttore Dottor Priore, nel momento che aveva interrogato, la prima, la seconda e la terza volta, lui non aveva più funzioni, era scomparsa la figura del Giudice Istruttore, non poteva più interrogare il Dottor Masci, semmai doveva fare... non voglio ripetere la frase del Professore Taormina rimandare gli atti a casa mia, non so dove; no, doveva mandare gli atti al Pubblico Ministero, rimettere gli atti al Pubblico Ministero perché procedesse in qualche maniera nei confronti di questo che aveva reso una falsa testimonianza. E poiché l'accusa di strage non c'è più, non si capisce perché noi dobbiamo essere accomunati ad altre Parti processuali quando non compete, non è questa la sede adatta per essere giudicati. Gli atti comunque andavano al Pubblico Ministero, è una falsa testimonianza; nel '91 addirittura è di

competenza del Pretore, poi diventa competenza del Tribunale, ma mai della Corte d'Assise. Il problema è di una semplicità estrema, si è voluto portare avanti a valanga insieme ad altri, per altre responsabilità, per avere poi che cosa? Un nulla di fatto, perché noi ci rimettiamo esattamente a quello che ha detto precedentemente il Professor Taormina, è così, non ne usciamo fuori altrimenti. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. IZZO:** li possiamo distribuire Presidente, questi... E l'eccezione... **PRESIDENTE:** sì, quindi lei ha concluso? **AVV. IZZO:** ...l'eccezione preliminare è contenuta in questo fascicolo... **PRESIDENTE:** benissimo. **AVV. IZZO:** ...che Le facciamo pervenire direttamente. **PRESIDENTE:** sì, quindi produce... no, produce una... **AVV. DIF. IZZO:** no no, una è per Lei Signor Presidente... **PRESIDENTE:** certo. **AVV. DIF. IZZO:** ...uno per il Giudice a latere, tre per i Pubblici Ministeri e anche per i Giurati. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. IZZO:** sì, perché io ritengo in effetti con questo giudizio, la Corte dovrebbe conoscere gli atti, sono milleseicento pagine, escludo che Voi tutti sappiate o sappiate riconoscere le carte che sono lì, quindi io ho fatto delle copie e le

ho depositate unitamente assieme alla mia eccezione preliminare in modo che, nel momento di Camera di Consiglio potete decidere in base a quello che abbiamo detto e quello che abbiamo provato. C'è anche la Perizia di parte nelle ultime pagine. **PRESIDENTE:** va bene, la ringrazio. **AVV. DIF. IZZO:** grazie. **PRESIDENTE:** prego. **AVV. DIF. NIGRO:** Presidente, se mi consente, io intervengo altresì... **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. NIGRO:** ...per la difesa Nigro e in difesa sempre del Colonnello Masci, non è una replica o comunque non è una duplicazione della stessa eccezione formulata dall'Avvocato Izzo, ma è sia pure, e se ne renderà conto la Corte nel momento in cui proseguirò sia pur brevemente nel mio dire, ma è come già dicevo seppure un associarmi a quelle che sono state le eccezioni prospettate dal Professore Avvocato Taormina, un'aggiunta rispetto a queste. Perché non vi è dubbio Signor Presidente, che Voi oggi dobbiate Signori della Corte, dobbiate affrontare il problema in relazione non solo alla competenza così come è stata affrontata da parte dell'Avvocato Izzo, ma soprattutto nella possibilità all'epoca, noi diciamo del vecchio codice, da parte del Giudice

Istruttore di poter, di avere competenze e quindi di poter prendere in esame l'ipotesi delittuosa che poi è stata contestata nei confronti del nostro assistito. La premessa è molto semplice, la cronistoria che già Vi ha fatto sia Izzo ma anche l'Avvocato Taormina anche nei confronti dell'imputato Masci è identica. Il Dottor Masci viene sentito come teste nel gennaio '91, viene sentito ancora il 23 marzo 1993 ancora come teste, però attenzione è da questa audizione che poi sorge in capo al Masci l'imputazione di falsa testimonianza, viene ancora sentito come teste il 15 luglio 1993, quindi ancora non è contestato nulla al Masci, soltanto l'11 ottobre millenovecento... no, il 31 ottobre 1995 il Masci viene raggiunto da una comunicazione giudiziaria, con decreto di sequestro, e ulteriore comunicazione giudiziaria il 3 novembre 1995. Ora il problema che come è già stato detto, questa Corte dovrà porsi, è della competenza funzionale e non da parte di quel Giudice Istruttore in relazione alle norme transitorie del codice di procedura penale vigente. Non vi è dubbio Signor Presidente e Signori della Corte, non vi è dubbio che le fattispecie prese in considerazione dal

241 e 242 delle norme transitorie, si riferiscono ad ipotesi delittuose e a procedimenti già esistenti prima del 24 ottobre 1989. E non certamente ad ipotesi delittuose prefigurate e sviluppatesi in un momento successivo, perché quando il codice addirittura nel 242 alla lettera C Vi parla di procedimenti che debbono già addirittura essere stati riuniti, ovviamente non fa che richiamare procedimenti già esistenti. Ma quello che mi dà più ragione di poter ritenere che l'ipotesi che viene contestata al Dottor Masci, ripeto nel 1993, un'ipotesi assolutamente autonoma rispetto ai fatti che... rispetto i quali il Giudice Istruttore stava procedendo in Istruttoria, e sempre una norma delle norme transitorie e precisamente il 259 il quale al secondo comma recita: "alla riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice". Quindi è evidente che nel caso che occupa il Dottor Masci, una contestazione intervenuta successivamente come ho già detto, cioè nel 1993, un'ipotesi di reato assolutamente, assolutamente autonoma rispetto all'Istruttoria

che era condotta da parte del Pub... del Giudice Istruttore, non poteva essere continuata con le norme del vecchio rito. Ed è vero quello che diceva il Dottor Taormina, eh, l'Avvocato Taormina, perché anche a voler considerare le norme del vecchio codice che cosa imponevano al Giudice Istruttore dell'epoca nel momento in cui apprendeva, veniva a conoscenza dell'essersi perpetrato un reato nel corso dell'Istruttoria, imponeva sia col 299 o col 304 comma terzo, il codice abrogato del '30, prevedeva che il Giudice Istruttore dovesse rimettere gli atti come era giusto dovesse accadere perché è una norma costituzionale che impone al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale, prevedeva appunto che il Giudice Istruttore rimettesse gli atti al Pubblico Ministero e quindi formulasse il capo di imputazione e solo in quel momento, appunto, si sarebbe verificata l'ipotesi che trattandosi di un fatto nuovo, assolutamente autonomo, il Pubblico Ministero avrebbe potuto, perché parliamo del '93, avrebbe potuto procedere all'Istruttoria. Quindi vi è assoluta incompetenza funzionale da parte del Giudice Istruttore a decidere in relazione ai fatti

contestati al Masci. E questa prova Presidente, io la rinvengo addirittura anche nelle conclusioni alle quali raggiunge... giunge il Giudice Istruttore, perché se è vero che in relazione a tutta una serie di ipotesi di reato compreso anche falsa testimonianza, il Giudice Istruttore ha concluso ordinando la trasmissione degli atti rispetto a tutta una serie di altri indagati debbo dire, al Pubblico Ministero perché valutasse l'ipotesi di iniziare un'azione penale nei confronti di costoro, e allora io mi chiedo dov'è la ragione della diversità, perché nei confronti del Colonnello Masci che pure ha, avrebbe commesso il reato nel 1993, e questi altri indagati, queste altre persone delle quali io non Vi faccio i nomi ma sono indicati a foglio 5468 dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, il Giudice Istruttore ha ordinato la rimessione degli atti ai Pubblici Ministeri. Sarei molto curioso di sapere che fine abbia fatto questo procedimento o se mai è stato aperto da parte dei Pubblici Ministeri; certo è che nella stessa, nelle stesse ipotesi, nelle stesse condizioni vi è una disparità di trattamento fra imputati ed altri. Quindi io Vi chiedo di voler ritenere la

nullità degli atti, ex art. 178 del codice di procedura penale in relazione al 241 e 242 delle norme transitorie del codice di procedura penale, e quindi ritenere inutilizzabili e comunque nulli tutti gli atti posti in essere dal Giudice Istruttore, io dico in relazione al capo di imputazione, quindi da quando vi è stata la comunicazione giudiziaria nei confronti del Colonnello Masci e addirittura dal momento in cui è sorta l'imputazione, cioè dal 23 marzo 1993. Grazie. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** c'è qualche altro Avvocato che vuole intervenire nell'odierna udienza o rinviamo a domani? **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** no, no, io dico ora degli Avvocati qui oggi presenti... va bene. Allora, allora rinviamo il processo... **AVV. DIF. TAORMINA:** Presidente, chiedo scusa. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. TAORMINA:** chiedo scusa una sola, una sola puntualizzazione, perché possa essere anche argomento di riflessione, perché ancora una volta la Difesa non possa essere accusata di finalità dilatorie. Il problema che noi abbiamo sollevato, la consideri cortesemente una postilla a quello che mi sono permesso di dire in precedenza, che abbiamo sollevato intorno alle

regole del giusto processo e alla sorte degli atti di questo Processo, noi preannunciamo fin da ora che quella è una normativa della quale bisognerà fare poi ampia, sulla quale fare ampia riflessione nel momento in cui comincerà l'Istruttoria di questo Processo; perché gli atti da assumere in questa Istruttoria dibattimentale, bisognerà stabilire se possono essere assunti con le forme del codice Rocco e non con quelle che la legge costituzionale prescrive. E' soltanto un preannuncio nemmeno una esplicazione ulteriore, ma ecco, perché la Corte dovendo risolvere il problema che le Parti, che gli interessati hanno sollevato tenga anche presente questa proiezione.

PRESIDENTE: va bene. **AVV. P.C. GAMBERINI:**

Presidente, mi scusi. Fin da ora, io credo, che domani siano previsti altre eccezioni da parte dei Difensori. **PRESIDENTE:** sì, sì. Ci sono già dei Difensori.

AVV. P.C. GAMBERINI: sì, però fin da ora intendo dire anche a nome di altre Parti Civili, che intendo chiedere un termine per poter replicare a queste questioni, che sono questioni illustrate anche attraverso il deposito di memorie scritte, e comunque sono questioni che meritano sicuramente una riflessione per come

sono state poste, che ci consenta di metterci in condizione di replicare. AVV. DIF. IZZO: Presidente, mi scusi. Io non ho fatto memorie aggiuntive. Io ho depositato degli atti che sono... AVV. P.C. GAMBERINI: no, no. Ma non mi riferivo... AVV. DIF. IZZO: ...probabilmente... AVV. P.C. GAMBERINI: ...non mi riferivo alla sua memoria, eh? Non mi riferivo, ma insomma altre... VOCI: (in sottofondo). AVV. P.C. GAMBERINI: ...con documenti che sono altre memorie... VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: Presidente anzi, sul punto se ci è consentito. Noi vorremmo che tra i tanti principi, se il Presidente mi consente... PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...di prendere la parola, ma dirò veramente due battute. Fra i tanti principi che vengono fissati e che forse dovrebbero essere rispettati, ci fosse anche quello della contestualità. Ci rendiamo conto che in questo Processo non è facile per la Corte d'Assise consentire la concentrazione del dibattimento, ma noi questo problema l'avevamo prospettato all'inizio, perché l'ammissione di più Parti Civili in base a criteri molto ampi crea tutta una serie di problemi, che non possono entrare nel processo

penale. Quindi noi chiederemo alla Corte, anzi sollecitiamo la Corte, perché venga trovato un modo, perché queste questioni vengano, la trattazione di queste... tutte queste questioni, venga concentrata e che... di modo che, tutti quanti possano discutere e la Corte possa poi decidere tempestivamente. Perché non è ammissibile che noi si discuta una questione preliminare oggi, che la Parte Civile chieda un termine, per poter poi studiare la questione preliminare che viene sollevata, che poi noi si torni qua in Aula dopo venti giorni, cioè quando le altre Parti hanno ben studiato le questioni, e non si possa neppure replicare a quanto loro andranno a dire, dal momento che in base alle norme del vecchio codice di procedura penale, non abbiamo neppure il diritto alla replica. Ecco, quindi solleciterei anche l'attenzione della Corte su questa problema. **PRESIDENTE:** va bene. La Corte deciderà domani, all'esito della prospettazione di tutte le eccezioni preliminari da parte dei Difensori. L'Udienza è tolta col rinvio alla udienza quindi del 7... **VOCI:** (in sottofondo inerenti il rinvio). **PRESIDENTE:** 8 novembre ore 9:30, con invito agli imputati, alle

altre Parti di comparire senza altro avviso.
L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a
r.l. ROMA - ed è composta di nn. 112 pagine.

per O.F.T.
Natale PIZZO